

PREMESSO che con decreto n.112 del 1° aprile 2026, ns.prot.n.6046, veniva avviata la procedura di adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 11" - Lotto n. 1 con la società EDENRED ITALIA SRL per la fornitura buoni pasto elettronici tramite card nominative, per la durata di 24 mesi a far data indicativamente dal 1° giugno 2026;

DATO ATTO che il valore nominale del buono pasto prescelto è pari a € 7,00 (sette/00) con uno sconto applicato del 12,93% (dodici/93) per un totale di € 6,09 (sei/09);

DEFINITO l'importo presunto per 24 mesi in € 66.990,00 (sessantaseimilanovecentonovanta/00) oltre IVA 4% pari a € 2.679,60 (duemilaseicentosettantanove/60) per un totale di € 69.669,60 (sessantanovemilaseicentosessantanove/60) che andrà a gravare sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente"

NOMINATO ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023 quale RUP il Direttore Amministrativo, Dr. Roberto Aimi;

ASSUNTO il parere del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

con voti_____ espressi nelle forme di legge
delibera

1. Di ratificare il decreto n.112 del 1° aprile 2026, relativo all'avvio della procedura per l'adesione all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 11" - Lotto n. 1 con la società EDENRED ITALIA SRL per la fornitura buoni pasto elettronici tramite card nominative, per la durata di 24 mesi, come esplicitato nelle premesse;
2. La presente delibera sarà inviata alla Direzione Amministrativa, all'Ufficio Provveditorato, all'Ufficio Personale e all'Ufficio Contabilità e Bilancio per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Ufficio Proponente: PROVVEDITORATO		
Responsabile Procedimento: AIMI ROBERTO		
Decreto del Presidente a Contrarre Reg. al n. 112	OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11 – LOTTO 1" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI	CIG: CUP:
Data 01-04-2026		

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che EDISU ha attivo il servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i. che obbliga le Amministrazioni Pubbliche ad approvvigionarsi tramite le convenzioni Consip;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

VISTA la possibilità di aderire all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 11" - Lotto n.1, aggiudicato alla società EDENRED ITALIA SRL, con sede legale in Milano Via G.B. Pirelli 18;

DATO ATTO che il valore nominale del buono pasto prescelto è pari a € 7,00 (sette/00) con uno sconto applicato del 12,93% (dodici/93) per un totale di € 6,09 (sei/09);

VALUTATO di acquisire il servizio che prevede l'erogazione di buoni pasto analogici tramite card;

CONSIDERATA la spesa presunta per la durata di 24 mesi pari a € 66.990,00 (sessantaseimilanovecentonovanta/00) oltre IVA 4% pari a € 2.679,60 (duemilaseicentosestantanove/60) per un totale di € 69.669,60 (sessantanovemilaseicentosestantanove/60) che andrà a gravare sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente";

VALUTATO di nominare, ai sensi dell'art.15 del D.lgs.36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto il Dr. Roberto Aimi, Direttore Amministrativo dell'Ente;

ASSUNTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza contabile del presente provvedimento;

decreta

1. Di aderire all'Accordo Quadro Consip "Buoni Pasto 11" - Lotto n. 1 con la società EDENRED ITALIA SRL per la fornitura di n.29 buoni pasto elettronici tramite card nominative, per la durata di 24 mesi a far data indicativamente dal 1° giugno 2026, provvedendo al conseguente Ordine di Acquisto;

2. Di prevedere la spesa complessiva presunta di € 66.990,00 (sessantaseimilanovecentonovanta/00) oltre IVA 4% pari a € 2.679,60 (duemilaseicentosettantanove/60) per un totale di € 69.669,60 (sessantanovemilaseicentosessantanove/60) che andrà a gravare sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente", con la seguente suddivisione:

Impegno di € 20.320,30 (ventimilatrecentoventi/30) IVA compresa sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente" del bilancio di previsione anno 2026;

Imputazione di € 34.834,80 (trentaquattromilaottocentotrentaquattro/80) IVA compresa sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente" del bilancio di previsione anno 2027;

Imputazione di € 14.514,50 (quattordicimilacinquecentoquattordici/50) IVA compresa sul capitolo 102600 "Altri Oneri a carico dell'Ente" del bilancio di previsione anno 2028;

3. Di richiedere il CIG derivato tramite la piattaforma Acquisti in Rete e di provvedere all'aggiudicazione con successivo atto;

4. Di nominare il Dott. Roberto Aimi come Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs.36/2023 e s.m.i.;

5. Che il presente atto sarà ratificato nel primo Consiglio di Amministrazione disponibile ai sensi dell'art.9 comma 5 dello Statuto dell'Ente;

6. Di inviare il presente decreto al RUP, all'Ufficio Personale, all'Ufficio Provveditorato e all'Ufficio Contabilità e Bilancio per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(prof. Giuseppe FAITA)



**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENZA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -
ED. 11 - LOTTI 1(quota 2), 9(quota 2) - ID SIGEF 2806**

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE P.A.

– ED. 11

TRA

Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 30/07/2025 (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

E

EDENRED ITALIA S.r.l., sede legale in Milano, Via G. B. Pirelli, 18, capitale sociale Euro 5.958.823,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 01014660417, P. IVA 09429840151, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via G. B. Pirelli, 18, in persona del Procuratore speciale Dott. Paolo Musazzi, come da poteri allo stesso conferiti da atto Notaio Venditti di Milano nr. Repertorio 19.201 raccolta nr. 7.357 - registrazione Agenzia delle Entrate di Milano DP 2 atto n. 4965 Serie 1T del 24/01/2022 (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

- a) che Consip, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea on line n. 37 del 21/02/2025 e sulla Piattaforma ANAC di Pubblicità a Valore Legale (PVL) del 24/02/2025, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, con un unico operatore relativamente ai lotti 2,3,4,5,6,8,10,12,12,13,14,15; nonché ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett.

- a), del Codice, con più operatori a condizione tutte fissate relativamente ai lotti 1,7,9;
- e) il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura per i **Lotti 1(quota 2) e 9(quota 2)** e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di Fornitura;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip;
- g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse **relativamente al lotto 1 (quota2): i)** la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2202697 per un importo di Euro 133.168,00= (centotrentatremilacentosessantotto/00); **ii)** la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2202693 per un importo di Euro 1.641.297,00= (unmilione seicento quarantunomiladuecentonovantasette/00); **relativamente al lotto 9 (quota2): i)** la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2202699 per un importo di Euro 212.174,00= (duecentododicimilacentosettantaquattro/00); **ii)** la garanzia definitiva rilasciata alla Consip S.p.A. in favore delle Amministrazioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai Contratti di Fornitura rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. ed avente n. 2202691 per un importo di Euro 2.615.051,00= (duemilione seicentoquindicimilacinquantuno/00), calcolate ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice; nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile e la polizza assicurativa infortuni stipulate con le modalità indicate nel Capitolato d'Oneri;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- j) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- a. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
 - b) **Allegato o Allegati:** uno o più degli allegati al Codice;
 - c) **Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i:** le Stazioni Appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati ad affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
 - d) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - e) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
 - f) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
 - g) **Capitolato d'Oneri:** il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento degli Appalti Specifici;
 - h) **Codice:** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - i) **Contratto di fornitura:** il contratto che si perfeziona secondo le modalità e i tempi definiti nel paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico a seguito della decorrenza del termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'operatore economico:
 - (i) aggiudicatario dell'Accordo Quadro per i lotti 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14 e 15;
 - (ii) individuato tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro sulla base delle regole di cui ai paragrafi 23 e 25 del Capitolato d'Oneri e all'art.6 del presente Accordo Quadro per i lotti 1, 7 e 9;
 - j) **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il Contratto di fornitura;
 - k) **Unità/Punto/i Ordinante/i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura e che verranno negli stessi indicate;
 - l) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore rese note alle Amministrazioni contraenti tramite idonea pubblicità;
 - m) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 1, lett. p) dell'Allegato I.1 al Codice.
 - n) **Lotto geografico:** comprende il quantitativo e l'importo complessivo delle prestazioni che il Fornitore è tenuto ad eseguire nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: **Lotto 1/quota 2 (Lombardia); Lotto 9/quota 2 (Campania).**
- b. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d'Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, i chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Offerta Tecnica del Fornitore), Allegato "B" (Offerta Economica del Fornitore), Allegato "C" (Patto di integrità), l'Allegato "D" Nomina a responsabile del trattamento dei dati.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dalle disposizioni del Codice;
 - b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - d) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - e) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - f) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip, consultabili sul sito internet della stessa Consip;
 - g) dal Patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dalle disposizioni indicate al precedente comma.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di fornitura, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di Fornitura, le Amministrazioni obbligate ai sensi dei Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 25/06/2012 sono tenute ad indicare l'avvenuta registrazione alla "*Piattaforma dei crediti commerciali*". Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 9.
2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le PP.AA. alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e nei relativi allegati nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
3. Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 66.055.600,00= (sessantaseimilionicinquantacinquemilaseicento/00), IVA esclusa per il **lotto 1 (quota2)**; Euro 105.245.280,00= (centocinquemilioniduecentoquarantacinquemiladuecentottanta/00), IVA esclusa per il **lotto 9 (quota2)**.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto/quota, il valore relativo ad uno o più Appalti Specifici raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 30%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza, le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi di fornitura. Per i lotti 1, 7 e 9 la regola sopra illustrata opera sul massimale dell'Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore.
5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano decorso il termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione. L'affidamento dell'Ordinativo di Fornitura da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base del criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del massimale riferito alla quota assegnata secondo le modalità previste al paragrafo 25 del Capitolato d'Oneri e al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro. Qualora in corso di esecuzione contrattuale dovesse ridursi, per qualunque ragione, il numero dei Fornitori aggiudicatari dei predetti lotti, il massimale residuo eventualmente non eroso relativo alla quota del Fornitore che è venuto meno sarà redistribuito per il lotto 7 tra i due Fornitori restanti proporzionalmente alle rispettive quote, per i lotti 1 e 9 all'unico Fornitore rimasto andando ad accrescere il massimale delle relative quote.
6. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. alla definizione della tipologia di buono che s'intende ordinare, del quantitativo e dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi allegati;

- b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 4;
 - c. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.
7. Prima di procedere all'Ordine di Fornitura per l'affidamento di Appalti Specifici, l'Amministrazione procederà ad una ponderata verifica dell'oggetto di questi ultimi, in modo da assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all'oggetto dell'Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama a tale riguardo quanto previsto dall'art. 7, comma 17 del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di **24 mesi** a decorrere dal **15/10/2025** coincidente con la data di attivazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo. Si precisa che, all'esaurimento del massimale della quota che precede, Consip invierà apposita comunicazione scritta di avvio della ordinabilità dei buoni pasto relativamente alla quota di competenza.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata di che viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine di acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: a) **relativamente ai buoni pasto elettronici:** (i) in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo; (ii) nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo; b) **relativamente ai buoni pasto cartacei:** la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Per data di emissione dell'Ordine di acquisto si intende la data nella quale le Amministrazioni Contraenti inviano l'Ordine di acquisto al Fornitore attraverso il Sistema; tale data risulta a Sistema nella sezione Elenco ordini in stato "INVIATO". In ogni caso i singoli Contratti di fornitura si intendono conclusi, anche prima del periodo temporale fissato nell'Ordine di acquisto, al raggiungimento dell'importo definito nell'Ordine di acquisto medesimo, secondo quanto stabilito nel paragrafo 1.6 del Capitolato Tecnico.
4. In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Singole Amministrazione contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun ordine di fornitura sono calcolati applicando uno sconto al valore nominale del buono

pasto **del 12,93% per il lotto 1(quota2) e del 12,93% per il lotto 9(quota2).**

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordine di fornitura dovrà, fermo lo sconto offerto, fornire un servizio che dovrà necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative offerte) per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite ai paragrafi 23 e 25 del Capitolato d'Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto. In particolare per i lotti 1, 7 e 9 l'affidamento dell'appalto specifico da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del Fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria fino ad esaurimento del massimale della relativa quota e successivamente man mano in favore degli altri Fornitori presenti in graduatoria, secondo l'ordine di posizionamento, fino ad esaurimento del massimale delle relative quote.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati ed in particolare al paragrafo 2.2.2 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia, l'Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico dovrà contenere:
 - l'importo contrattuale ed il quantitativo del servizio;
 - la tipologia di buono pasto che si intende ordinare: cartacei o elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App);
 - lo sconto sul valore nominale del buono pasto offerto;
 - l'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione del servizio;
 - la durata del Contratto di fornitura;Nel caso di Appalto Specifico affidato da un Soggetto Aggregatore, nell'Ordine di fornitura il medesimo:
 - dovrà indicare tutte le singole Amministrazioni per le quali effettua l'affidamento;
 - dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
 - potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.
3. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
4. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
5. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.
6. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della

Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinante, con le modalità di seguito descritte.

7. Affinché l'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
8. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto al par. 2.2 del Capitolato Tecnico, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro due giorni lavorativi, così come indicato al par. 2.2.5 del Capitolato Tecnico dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto.
9. Qualora l'Ordine di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria ovvero il Fornitore non abbia riscontrato tutte le condizioni dettagliatamente indicate al paragrafo 2.2.4 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia, l'Ordine medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre due giorni lavorativi indicato al par. 2.2.5 del Capitolato Tecnico dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 59 comma 5-bis del Codice, ove in sede di emissione degli Ordini di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale né ripristinarlo mediante rinegoziazione secondo oggettiva buona fede.
10. Per effetto dell'Ordine di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si perfezionano il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell'Ordine di Fornitura e nelle relative Richieste di Approvvigionamento.
12. Nell'ambito di ciascun Ordine di Fornitura e nel periodo di validità dello stesso, le Amministrazioni invieranno al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna e la ricarica delle card oppure la consegna dei buoni pasto cartacei. Tali Richieste di Approvvigionamento saranno inviate al di fuori del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione secondo le modalità e con i contenuti dettagliatamente indicati ai paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6 del Capitolato Tecnico.
13. Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale dell/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sarà tenuto a comunicare, entro e non oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle

Amministrazioni ordinanti.

14. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di Fornitura.
15. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.
16. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto dell'art. 114 del Codice e del relativo Allegato II.14; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
17. Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti di Fornitura. Resta salva la facoltà per Consip di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 6 bis – MODIFICHE DEI CONTRATTI DI FORNITURA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Le modifiche dei Contratti di fornitura verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Con riferimento ai singoli Contratti di fornitura, le Amministrazioni contraenti possono:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - c) apportare modifiche al Contratto di fornitura nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo quadro;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
 9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di Fornitura stessi.
 10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.
 11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
 12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
 13. Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione interessata.
 14. Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in

base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro: le Amministrazioni Contraenti; gli Ordini di Fornitura e le Richieste di Approvvigionamento.

15. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, l'elaborazione di report specifici, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 14, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, con riferimento al report sulle penali, il Fornitore dovrà, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione e indicazione dell'articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovrà essere inviata anche in assenza di applicazione di penali.
16. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto di fornitura stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri Contratti di fornitura, a valere sull'Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci. A riguardo si precisa che per prestazioni eseguite si intende l'utilizzo del buono pasto e, quindi, la consumazione del pasto presso l'esercente convenzionato o il decorso del termine ultimo per l'utilizzo del buono, eventualmente esteso a fronte della restituzione di buoni scaduti (cfr. paragrafo 3.2, del Capitolato tecnico), con assenza di qualsivoglia contestazione.
17. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice, il Fornitore è tenuto a consegnare alla Consip una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:
- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
 - dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata alla Consip, **entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro**. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

18. La relazione di cui al precedente comma 17 sarà pubblicata sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo dell'art. 1, comma 9.
19. Il Fornitore assume l'obbligo di non dare esecuzione all'Ordine di fornitura dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui l'Ordine riguardi ambiti merceologici e/o prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell'Accordo Quadro-stipulato tra Consip e Fornitore.
- In tale caso, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la segnalazione alle Autorità competenti.
- In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente comma, primo e secondo periodo (astenersi dall'esecuzione dell'Ordine di fornitura e/o effettuare la tempestiva comunicazione a Consip), troverà applicazione la penale di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa e tecnica richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 del Bando di gara;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 120 del Codice;
 - c) produrre la documentazione richiesta ai fini del monitoraggio dei seguenti requisiti di esecuzione: *i)* indice di bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti e passività correnti non inferiore al valore soglia previsto, *ii)* risultato operativo di commessa non inferiore al valore soglia previsto, *iii)* centrale rischi rilasciata dalla Banca d'Italia entro i termini e secondo le modalità indicati al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico.
- Il Fornitore si obbliga a rifiutare l'Ordine di Fornitura che ecceda la quota di competenza secondo quanto stabilito al paragrafo 23 del Capitolato d'Oneri, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 4.
- Il Fornitore si obbliga a comunicare a Consip all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la prossimità del raggiungimento della quota di propria competenza ovvero del massimale del lotto di cui è aggiudicatario, eventualmente esteso fino a una soglia massima del 30%.
2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, anche a:
- a) garantire la consegna e la ricarica delle card per i buoni pasto elettronici, la consegna dei buoni pasto cartacei, nei termini di cui al par. 2.5 e 2.6 del Capitolato tecnico, nonché la messa a disposizione a favore delle Amministrazioni contraenti dell'APP Utilizzatori contestualmente alla accettazione della Richiesta di Approvvigionamento (vd. paragrafo 2.5 del Capitolato Tecnico);
 - b) assicurare il numero di esercizi convenzionati nel rapporto (n.esercizi/n.utilizzatori per sede di utilizzo) indicato nell'offerta tecnica e secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico;

- c) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alla precedente lettera b);
- d) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico;
- e) inviare a Consip entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrenti da apposita comunicazione scritta che verrà inviata dalla stessa Consip prima della ordinabilità dei buoni pasto relativamente alla quota di competenza:
 - 1) L'elenco, in formato excel, riportante gli esercizi convenzionati, con le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al Capitolato Tecnico);
 - 2) Le immagini dei predetti "Addendum al contratto di convenzionamento" (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel predetto elenco. Sarà possibile inviare le immagini in formato .pdf o tiff;
 - 3) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini degli Addendum corrispondono al documento che è stato ricevuto e sottoscritto dall'esercente, debitamente conservato presso la sede del Fornitore;
- f) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico;
- g) comunicare alla Consip S.p.A., gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati nei modi e nei termini previsti al par. 4.1.4 lett. d) ed e) del Capitolato Tecnico;
- h) mantenere, per tutta la durata del Contratto di fornitura, il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui alle precedenti lettere d) ed e), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti;
- i) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1.4. lett. c) del Capitolato Tecnico;
- j) comunicare agli esercenti e alla Consip S.p.A. il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nonché rispettare le date di calendario ivi riportate, in linea con quanto indicato in offerta tecnica;
- k) attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di informazioni, uno dedicato agli Esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti;
- l) rispettare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni relativi alla Commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento a favore degli Esercenti, dichiarati nell'Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel Capitolato d'Oneri;
- m) in relazione al criterio di valutazione 1.1 di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, in caso di dichiarazione di impegno ad adottare **entro sei mesi dalla stipula** del contratto una o più delle misure di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro ivi previste, trasmettere a Consip entro il predetto termine di sei mesi dalla stipula del contratto la documentazione a comprova dell'avvenuta adozione di una delle misure dichiarate in fase di gara: **"Asilo nido presso la sede dell'impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile per l'accesso all'asilo nido"** pena l'applicazione della penale di cui all'art. 10.5,

- lettera u) del Capitolato tecnico. Il Fornitore si impegna, altresì, a mantenere l'impegno assunto in sede di partecipazione alla gara per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi dallo stesso derivanti, Consip potrà in qualsiasi momento verificare il mantenimento dell'impegno;
- n) in relazione al criterio di valutazione 8.1 di cui al par. 17.1 del Capitolato d'Oneri, in caso di dichiarazione di impegno ad attuare entro sei mesi dalla stipula del contratto il progetto solidale di cui al predetto criterio, trasmettere a Consip entro il predetto termine di sei mesi dalla stipula del contratto la documentazione a comprova dell'avvenuta attuazione del progetto solidale così come declinato in sede di Offerta tecnica per l'applicazione della penale di cui all'art. 10.5, lettera u) del Capitolato tecnico. Il Fornitore si impegna, altresì, a mantenere l'impegno assunto in sede di partecipazione alla gara per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi dallo stesso derivanti, Consip potrà in qualsiasi momento verificare il mantenimento dell'impegno; rispettare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni assunti nei Progetti Tecnici, in linea con quanto descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e nel Capitolato d'Oneri, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 10.5, lettera u) del Capitolato tecnico;
- o) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti alla Consip S.p.A.;
- p) accettare la "restituzione", la sostituzione e il rimborso dei buoni pasto scaduti secondo quanto previsto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
- q) eliminare le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 8.3. del Capitolato Tecnico;
- r) non richiedere, con riferimento a codesto appalto, alcun corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione/sconto incondizionato applicata agli esercenti convenzionati a fronte di eventuali servizi aggiuntivi offerti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 131, comma 5, lettera c) del Codice degli appalti.

ARTICOLO 9 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive, relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi—stabiliti nel Capitolato d'oneri. In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip per quanto di propria competenza.
3. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive

effettuate dall'Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verrà emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo, corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attività ispettive svolte dall'Organismo di Ispezione incaricato.

4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con bonifico bancario sull'IBAN n.IT27X0306905036100000004389.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Consip assegnerà un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip ha la facoltà di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di inadempimento, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente 'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.

2. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
4. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
5. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione contraente e/o di Consip emetterà/anno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta e/o della regolare prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
6. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il

contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi, indicati nell'Accordo Quadro, si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nell'Offerta Economica, di cui all'allegato B del presente Accordo Quadro.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro, al singolo Ordine, alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce al quantitativo di Buoni Pasto e all'intervallo della numerazione dei buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxx a n. yyyy). Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione secondo quanto indicato dall'Amministrazione contraente e/o dalle rispettive Unità Approvvigionanti *nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto*. La stessa fattura dovrà, inoltre, riportare il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
7. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
8. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
9. Ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformità alle "Linee Guida per l'emissione della trasmissione degli ordini elettronici adottate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze" del 15 febbraio

2023, l'Amministrazione Contraente rientrante nell'ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovrà, fatta eccezione per le esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il documento informatico attestante l'Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito "Ordine NSO"). A tal fine, l'Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, l'Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

10. Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovrà riportare gli estremi dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione dell'acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli estremi dell'Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell'Ordine NSO da parte dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell'Ordine NSO non fa venir meno la validità della fattura regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio dell'Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 16 oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilità di sospensione delle prestazioni contrattuali.
11. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
12. I termini di pagamento delle predette fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati/caricati (rif.par.2.5 e 2.6 del Capitolato Tecnico) saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a **30 (trenta) giorni** dalla data di ricezione della fattura. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti corrente:
 - **relativamente al lotto 1 (quota2)**: conto corrente intestato al Fornitore presso Banco di Desio e della Brianza S.p.A., IBAN IT36S0344001600000003348800.
 - **relativamente al lotto 9 (quota 2)**: conto corrente intestato al Fornitore presso BPER Banca SpA, IBAN: IT60K0538701665000042437895.Resta inteso che, preferibilmente, nel bonifico le Amministrazioni dovranno indicare la fattura per la quale si effettua il pagamento, anche in caso di pagamenti parziali. Nel caso di pagamenti riferiti a più fatture, nel bonifico dovrà essere richiamato, per ciascuna fattura, il relativo importo pagato. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.
13. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
14. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

16. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
17. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
18. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria competenza.
19. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 26.
20. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
21. In tutti i casi in cui sia necessario emettere una nota di credito (cfr. par.3.2 del Capitolato Tecnico), questa dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Tale nota di credito dovrà contenere il riferimento al Contratto, al singolo Ordine diretto d'acquisto ed alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).
22. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 13, di sospendere le prestazioni contrattuali relativamente all'Ordine di acquisto per il quale l'Amministrazione si è resa inadempiente ed altresì rifiutare ulteriori Ordini d'acquisto eventualmente emessi dalla medesima Amministrazione Contraente inadempiente nel periodo di sospensione. Qualora il Fornitore si sia avvalso della facoltà di sospendere le prestazioni nei termini sopra descritti, non saranno, altresì, accettate Richieste di Approvvigionamento nell'ambito dell'Ordine di acquisto oggetto della sospensione. Qualora l'Amministrazione emetta comunque una Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore comunicherà nei termini previsti nel paragrafo 2 ("Attivazione del servizio") del Capitolato Tecnico la motivazione del rifiuto facendo riferimento alla precedente comunicazione. La sospensione è subordinata alla previa

comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che in nessun caso potranno essere interrotti i pagamenti agli Esercenti relativamente ai buoni pasto emessi e il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

23. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto di Fornitura; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto di fornitura in caso di sospensione.
24. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1 lett. e) dell'Allegato I.1 del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato del presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
25. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di Fornitura in caso di sospensione.
26. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.
27. Laddove in relazione al singolo Contratto di Fornitura ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Stante la natura delle prestazioni oggetto di Accordo Quadro non è prevista la redazione del “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”.

ARTICOLO 13 - PENALI

1. Per le specifiche penali legate ai livelli di servizio si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, che deve intendersi in questo articolo integralmente trascritto; è sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico, agli Ordini di acquisto e alle Richieste di Approvvigionamento. In tal caso le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore le penali relative alla specifica difformità riscontrata (cfr. paragrafo 10 del Capitolato tecnico), sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo quadro, al Capitolato Tecnico, agli Ordini di acquisto e alle Richieste di Approvvigionamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 7 comma 15, in ritardo rispetto al termine/i ivi previsto/i, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui al precedente articolo 7 comma 15 il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta l'applicazione di una penale pari a 2.000 euro.
4. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 7, comma 19, primo e secondo periodo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.
5. In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 17 (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice, una penale pari a 5.000 €. Il mancato adempimento dell'invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall'applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo ogni trenta giorni di ritardo fino ad avvenuto adempimento.
6. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a Responsabile del Trattamento allegato all'Accordo Quadro, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile/Sub Responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali o risulti che il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dall'Amministrazione, quest'ultima applicherà al Fornitore – Responsabile/Sub Responsabile del trattamento una penale pari allo 1 per mille del corrispettivo dell'ordinativo per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, salvo il maggior danno.

7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip.
8. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o dall'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. Consip potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. Consip e le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore rispettivamente dell'Accordo Quadro o del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Relativamente a tutte le penali previste dall'Accordo Quadro, dagli Ordinativi di Fornitura e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Consip dal Fornitore con la stipula della Accordo Quadro **relativamente al lotto 1 (quota2)**, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 27/08/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2202697 di importo pari ad euro 133.168,00= (centotrentatremilacentosessantotto/00); **relativamente al lotto 9 (quota2)**, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 27/08/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2202699 di importo pari ad euro 212.174,00= (duecentododicimilacentosettantaquattro/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC

17020:2012.

3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai predetti contratti di fornitura.
4. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato, **relativamente al lotto 1 (quota2)**, garanzia definitiva rilasciata in data 27/08/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2202693 di importo pari ad Euro 1.641.297,00= (unmilioneiseicentoquarantunomiladuecentonovantasette/00 in favore della Amministrazioni Contraenti; **relativamente al lotto 9 (quota2)**, garanzia definitiva rilasciata in data 27/08/2025 dalla REVO Insurance S.p.A. avente n. 2202691, per un importo di Euro 2.615.051,00= (duemilioneiseicentoquindicimilacinquantuno/00).
5. La garanzia, di cui al comma 4, copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti di Fornitura nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti di Fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso dell'Accordo Quadro, provvederà, solo nel caso in cui si ravveda la necessità – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
6. La garanzia prestata nei confronti dell'Amministrazione Contraente opera a far data dalla formalizzazione del singolo Contratto di fornitura, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell'esecuzione del Contratto di fornitura e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, come derogato dal Capitolato d'Oneri.
7. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.
8. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
9. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla

preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 del Codice; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 11, comma 12. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

10. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.
11. Ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti di Fornitura: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui al precedente articolo 11, comma 12.
12. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 13, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni contratto di Fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo contratto di Fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra. Resta inteso che per poter procedere allo svincolo residuo delle garanzie (20%) deve essere concluso con buon esito l'intero ciclo di vita del buono pasto e quindi i buoni pasto erogati dovranno essere stati effettivamente utilizzati attraverso la consumazione del pasto presso l'esercente convenzionato o in alternativa dovrà risultare decorso il termine ultimo per l'utilizzo del buono, eventualmente esteso a fronte della restituzione di buoni scaduti (cfr. paragrafo 3.2, del Capitolato tecnico), con assenza di qualsivoglia contestazione.
13. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti di fornitura.
14. Nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro non sia stato raggiunto il massimale dell'Accordo Quadro stesso, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore, e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati
15. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare

risolta l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

16. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
- c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere l'affidamento degli Appalti Specifici;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura;
- g) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- h) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 14, eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip;
- i) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell'articolo 22;
- j) nei casi di cui agli articoli 10 (Verifiche di conformità); 11 (Corrispettivi e Fatturazione)>, 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 25 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Subappalto), 29 (Danni, responsabilità civile);
- k) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 13, commi 9 e 10;
- l) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che

- impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- n) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità;
 - o) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 34. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 34. Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 34, dell'applicazione delle penali di cui all'art. 13 e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 15.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

- 2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti-richiesti dalla legge.
- 3. Consip può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 322, 322 *bis*, 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip eserciterà la potestà risolutiva previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
- 4. Inoltre, ferme le cause di risoluzione indicate nei precedenti commi nonché quelle ulteriori indicate nel presente Accordo Quadro Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC:
 - (a) indipendentemente dal verificarsi dell'ipotesi prevista alla successiva lettera (e), nel caso in cui venga

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

- constatato l'inadempimento, da parte del Fornitore, all'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero totale di Esercizi Convenzionati (nel Lotto) in adempimento agli obblighi di convenzionamento assunti in sede di Offerta Tecnica, nonché il mancato rispetto della percentuale massima di Commissione e/o dei termini di pagamento (cfr. art. 8, comma 2, lettere f) e k) del presente Accordo Quadro);
- (b) in caso di inadempimento all'obbligo di procedere alla sostituzione dello/degli Esercizio/i che è/sono stato/i convenzionato/i in adempimento agli obblighi assunti in sede di Offerta Tecnica e che abbiano comunicato disdetta (cfr., articolo 8, comma 2, lettera h) del presente Accordo Quadro);
 - (c) nel caso in cui, successivamente all'applicazione di una penale per non conformità degli Esercizi convenzionati ai LQA (Livelli di Qualità Accettabili) previsti, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità degli esercizi convenzionati rispetto ai LQA previsti, secondo quanto precisato nel paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico;
 - d) nel caso in cui, successivamente ad una prima verifica ispettiva che abbia rilevato una non conformità relativa al rispetto della percentuale massima di Commissione e/o ai termini di pagamento dichiarati in Offerta Tecnica, un'ulteriore verifica ispettiva riscontrasse nuovamente la non conformità, secondo quanto previsto al paragrafo 8.2.3 e 8.2.3.1 del Capitolato Tecnico;
 - e) nel caso in cui fosse riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.PR. 445/2000 ai fini del monitoraggio dell'adempimento delle attività contrattuali, ivi compresi gli obblighi in materia contabile e finanziaria di cui al par. 5.7 del Capitolato tecnico;
 - f) nel caso in cui a seguito di un secondo controllo dovesse continuare a risultare un indice di bilancio inferiore al valore soglia (paragrafo 5.7 lett. a) del Capitolato Tecnico);
 - g) nel caso in cui a seguito di un secondo controllo dovesse continuare a risultare un risultato di commessa negativo e/o un rapporto debiti/crediti inferiore al valore soglia (paragrafo 5.7 lett. b) del Capitolato Tecnico);
 - h) nel caso in cui a seguito di un secondo controllo dalla Centrale rischi dovesse continuare a risultare uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10% (paragrafo 5.7 lett. b) del Capitolato Tecnico).

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, i singoli Ordini di acquisto nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna dei Buoni pasto indicati nel paragrafo 2.6. del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
- b) in caso di ritardo, rispetto ai tempi di consegna e di ricarica delle card indicati in offerta tecnica e secondo le modalità indicate nei paragrafi 2.5.1 e 2.5.2 del Capitolato Tecnico, prolungato per 30 (trenta) giorni, per il primo Ordine di acquisto e di 12 (dodici) giorni per gli Ordini di acquisto successivi;
- c) in caso di inadempimento all'obbligo di assicurare, per tutta la durata dei rispettivi Contratti di fornitura, il convenzionamento con il numero minimo di Esercizi Convenzionati per Sede di utilizzo in linea con quanto dichiarato in offerta ed in attuazione degli obblighi di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico, (cfr. articolo 8, comma 2, lettera b) del presente Accordo Quadro);

- d) in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli altri obblighi di cui all'art. 8, comma 2, lettere c) d), e), i), j), o) del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato E al presente Accordo quadro, che devono intendersi integralmente trascritte.
7. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti formulano, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore deve presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura con atto scritto comunicato al Fornitore, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
8. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.
9. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
10. Ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione o del Fornitore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.
11. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei

singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

12. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o l'Amministrazione Contraente, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/odi Consip al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di fornitura.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.
3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, così come determinato ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti per quanto concerne i buoni pasto oggetto di richieste di approvvigionamento già accettate dal Fornitore.

5. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 108, comma 9 e all'art. 110 del Codice.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119, comma 7, del Codice in caso di subappalto.

ARTICOLO 18 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 24.

ARTICOLO 20 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio Generale e il Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale, nominati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, sono i referenti responsabili nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip

Articolo 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto,

si obbliga a manlevare l'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
4. E' vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale www.consip.it e nel Portale di "www.acquistinretepa.it" per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare l'adesione, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip S.p.A.
5. Anche in conformità a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potrà valutare e, eventualmente, autorizzare, l'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A., nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attività inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore dovrà presentare alla Consip S.p.A. un'apposita richiesta di autorizzazione che dovrà contenere l'indicazione specifica delle modalità e finalità dell'utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica comunicazione@consip.it

ARTICOLO 23 – FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati

personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Contatti derivanti dagli Appalti specifici, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'oneri come sopra richiamata.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro, e potrà risolvere il Contatto derivante dall'Appalto specifico ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie a Consip che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
7. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello

Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto di Fornitura, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 25 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione

e controllo adottato da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale i subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip, all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verrà assunta dai subappaltatori e dai subcontraenti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La medesima clausola dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.

8. Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.>
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
10. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 27 - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore si è riservato di affidare in subappalto parte delle prestazioni contrattuali secondo quanto dichiarato in sede di offerta.
2. Il subappalto sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso e non sia stato vietato in fase di gara ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi dell'art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice, né può essere ammesso l'ulteriore subappalto delle prestazioni indicate nei documenti di gara ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore si impegna a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare (ovvero nella diversa misura eventualmente indicata in sede di offerta) a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.
3. Il subappalto, ove dichiarato, in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso.

4. L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività che essa, o i suoi subappaltatori, intende affidare in subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
5. Resta inteso che l'Impresa si impegna anche per conto dei propri subappaltatori a che sia inserita, nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Consip procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.
8. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
9. Per le prestazioni affidate in subappalto:
10. ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore deve garantire i) gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; ii) per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti; nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
11. devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate

- in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
12. L'Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 13. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 14. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
 15. Il Fornitore è responsabile in solido, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip e all'Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
 16. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
 17. Il Fornitore si impegna – anche per conto dei propri subappaltatori, in caso di ulteriore subappalto a che siano sostituiti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
 18. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
 19. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip e

l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

20. Rimane, tuttavia, inteso che non sarà autorizzato il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
21. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip e all'Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 comma 2 del Codice.

ARTICOLO 27 BIS - CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi: **servizio di assistenza clienti, beneficiari ed affiliati** conformemente a quanto dichiarato in offerta e in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro.

Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 29 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni Contraenti entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ("split payment") - è

tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 31 - CCNL

1. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi" (cod. contratto H011).

ARTICOLO 32 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 13 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al precedente articolo 15.
3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula dell'Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

5. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.

Roma, lì **14/10/2025**

CONSIP S.p.A.
F.to digitalmente

IL FORNITORE
F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), , Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche ispettive), Articolo 10 (Verifica di conformità), Articolo 11 (Corrispettivi e fatturazione), Articolo 12 (Costi della sicurezza); Articolo 13 (Penali);

Articolo 14 (Garanzie); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 18 (Trasparenza), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Responsabile del servizio), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Trattamento dei dati personali); Articolo 25 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 27 (Subappalto), Articolo 29 (Danni e responsabilità civile), Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

Roma, lì **14/10/2025**

IL FORNITORE

F.to digitalmente

Consip S.p.A.	Ordine d'acquisto II parte BUONI PASTO ed. 11	Modulo Allegato A del Capitolato
---------------	--	-------------------------------------

Nel caso in cui l'Amministrazione Contraente autorizzi le Unità Approvvigionanti a richiedere la fornitura dei buoni pasto mediante l'Accordo Quadro di cui sopra, sempre nel rispetto dell'importo della fornitura di cui all'Ordine d'acquisto, è necessario che indichi le persone/uffici delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento. In caso contrario le successive Richieste di Approvvigionamento dovranno essere inviate dalle Unità Ordinanti.

Unità Approvvigionanti (Direzione / Dipartimento / altro)	Referente dell'Unità Approvvigionante autorizzato alla Richiesta di approvvigionamento	Località / Provincia	E-mail
UFFICIO PERSONALE	BARBARA GALBIATI	EDISU PAVIA	barbara.galbiati@edisu.pv.it
UFFICIO PERSONALE	MARIA ROSA SANTORSA	EDISU PAVIA	santorsa@edisu.pv.it

Nota: inserire altri fogli se il presente non è sufficiente

Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 contenute nell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente, aderendo al medesimo Accordo Quadro con l'emissione dell'ordine d'acquisto (I e II parte), autorizza il Fornitore nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali.

per l'Amministrazione/Ente Contraente

Roberto

Dott. Roberto Aimi

31.03.2026

11:54:14

GMT+02:00



**(Il presente documento non ha validità se
non riporta la sottoscrizione con firma digitale)**

Rev. 0	Ordine d'acquisto II parte - Accordo Quadro per la fornitura di Buoni pasto, ed. 11 - ID 2806 Classificazione Consip Public	pag. 1 di 1
--------	---	-------------

CAPITOLATO TECNICO

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 11

ID 2806

SOMMARIO

1. INDICAZIONI GENERALI.....	4
1.1. <i>DEFINIZIONI</i>	<i>4</i>
1.2. <i>OGGETTO DELL'APPALTO.....</i>	<i>6</i>
1.3. <i>IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO.....</i>	<i>8</i>
1.4. <i>DURATA DELL'ACCORDO QUADRO</i>	<i>10</i>
1.5. <i>IMPORTI DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA</i>	<i>11</i>
1.6. <i>DURATA DEI SINGOLI CONTRATTI DI FORNITURA</i>	<i>12</i>
1.7. <i>RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>13</i>
2. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	13
2.1. <i>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EMISSIONE DELL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DEI BUONI PASTO/APPALTO SPECIFICO.....</i>	<i>13</i>
2.1.1. <i>Registrazione ed abilitazione al sistema Acquisti in rete della Consip</i>	<i>13</i>
2.2. <i>ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO/APPALTO SPECIFICO</i>	<i>14</i>
2.2.1. <i>Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico</i>	<i>14</i>
2.2.2. <i>Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico</i>	<i>14</i>
2.2.3. <i>Invio dell'Ordine diretto d'acquisto.....</i>	<i>16</i>
2.2.4. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto</i>	<i>16</i>
2.2.5. <i>Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto.....</i>	<i>17</i>
2.3. <i>ADDENDUM ALL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO</i>	<i>17</i>
2.3.1. <i>Ricezione e verifica della validità dell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto</i>	<i>18</i>
2.4. <i>RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO</i>	<i>18</i>
2.4.1. <i>Contenuto della Richiesta di approvvigionamento</i>	<i>20</i>
2.4.2. <i>Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>20</i>
2.4.3. <i>Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento</i>	<i>21</i>
2.5. <i>CONSEGNA E RICARICA IN CASO DI UTILIZZO CARD (BUONI PASTO ELETTRONICI ANALOGICI) E/O APP UTILIZZATORI (BUONI PASTO ELETTRONICI DIGITALI).....</i>	<i>21</i>
2.5.1. <i>Consegna delle card e/o dell'APP Utilizzatori</i>	<i>21</i>
2.5.2. <i>Ricarica in caso di utilizzo di card e/o di APP Utilizzatori.....</i>	<i>23</i>
2.6. <i>CONSEGNA DEI BUONI PASTO (BUONI PASTO CARTACEI).....</i>	<i>23</i>
3. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO E DELLE CARD	24
3.1. <i>CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO</i>	<i>24</i>
3.2. <i>SPENDIBILITÀ, SOSTITUZIONE E RIMBORSO DEI BUONI PASTO SCADUTI</i>	<i>27</i>
4. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI	30
4.1. <i>NUMEROSITÀ ESERCIZI.....</i>	<i>30</i>
4.1.1. <i>Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto.....</i>	<i>30</i>
4.1.2. <i>Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo</i>	<i>32</i>
4.1.3. <i>Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto</i>	<i>33</i>
4.1.4. <i>Integrazione e sostituzione degli Esercizi.....</i>	<i>33</i>
5. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE	34
5.1. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA RETE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI</i>	<i>34</i>
5.2. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE FATTURE ED AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI</i>	<i>36</i>
5.3. <i>OBBLIGHI RELATIVI AI PROGETTI TECNICI</i>	<i>39</i>
5.4. <i>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ</i>	<i>39</i>
5.5. <i>OBBLIGHI RELATIVI AL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL BPE</i>	<i>40</i>
5.6. <i>OBBLIGHI RELATIVI AL SISTEMA DI CONTROLLO E AGLI INDICATORI DI PERFORMANCE</i>	<i>44</i>
5.7. <i>OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA</i>	<i>45</i>
6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	47
7. INTERESSI DI MORA.....	47
8. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA DA PARTE DELLA CONSIP S.P.A. E DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI.....	47
8.1. <i>VERIFICHE ISPETTIVE DA ESPLETARSI SUI CONVENZIONAMENTI DEGLI ESERCIZI EFFETTUATI DAL FORNITORE ENTRO 20 GIORNI LAVORATIVI DALL'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....</i>	<i>51</i>

8.1.1.	Modalità di esecuzione.....	55
8.1.2.	Esito delle verifiche ispettive.....	57
8.2.	VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA VERIFICA SUI CONVENZIONAMENTI DEGLI ESERCIZI	57
8.2.1.	Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati	58
8.2.2.	Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro.....	60
8.2.3.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti	60
8.2.3.1.	Esito del controllo.....	62
8.2.4.	Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti.....	63
8.2.5.	Verifiche ispettive sui servizi relativi alla tracciabilità on line	63
8.2.6.	Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE	63
8.2.7.	Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei Progetti tecnici e degli strumenti di conciliazione eventualmente offerti in sede di gara	63
8.3.	GESTIONE DEI RECLAMI DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI	63
9.	SERVIZIO DI REPORTISTICA	64
10.	PENALI	64
10.1.	DIFFORMITÀ NELLA CONSEGNA E RICARICA DELLE CARD	64
10.2.	DIFFORMITÀ RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO	65
10.3.	SERVIZI PRESTATI IN MODO DIFFORME DA QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE CAPITOLATO	65
10.4.	DIFFORMITÀ RELATIVE AL CONVENZIONAMENTO	65
10.5.	DIFFORMITÀ RISCONTRATE IN FASE DI CONTROLLO	66
10.6.	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA	67
11.	ALLEGATI	68
11.1.	ELENCHI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI	68
	<i>Allegato 1:</i> Tabelle Esercizi convenzionati	68
	<i>Allegato 2:</i> Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati	68
	<i>Allegato 3:</i> Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto.....	68
	<i>Allegato 4:</i> Modulo di richiesta Esercizi convenzionati fuori Lotto	68
	<i>Allegato 5:</i> Facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento"	68
	<i>Allegato 6:</i> Facsimile di Dichiarazione sostitutiva	68
	<i>Allegato 7:</i> Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum	68
11.2.	MODULI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO	68
	<i>Allegato A:</i> Modulo Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal sistema)	68
	<i>Allegato B:</i> Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto"	68
	<i>Allegato C:</i> Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto"	68
11.3.	MODULI PER LA REPORTISTICA	68
	<i>Allegato D:</i> "Reportistica"	68
11.4.	DESCRIZIONE API	69

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- a) **Amministrazione Contraente:** le Amministrazioni Pubbliche o Enti che utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia, attraverso l'emissione di Ordini d'acquisto (Appalti specifici);
- b) **Amministrazioni o Enti:** le amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, in particolare le Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002), sono legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro;
- c) **Buono pasto:** il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al capitolo 3, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono. Il Buono pasto viene definito a "valore";
- d) **Commissione/Sconto incondizionato:** lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 36/2023 all'art.131 comma 5 lettera c);
- e) **Consip:** la società Consip S.p.A, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- f) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di fornitura:** l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente/i mediante l'Ordine diretto d'acquisto (Appalto specifico);
- g) **Dipendenti/Utenti del servizio/Utilizzatori/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto:** i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con le Amministrazioni Contraenti e/o con le Unità Approvvigionanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- h) **Esercizio/i:** gli esercizi, di cui all'Allegato II.17 di cui all'art.131 comma 6 del D.lgs 36/2023, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
- i) **Esercizio/i convenzionato/i:** gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- j) **Esercenti:** i titolari degli Esercizi;
- k) **Operatore economico/Fornitore/Società di emissione/Emettitore:** l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria di uno o più lotti/quote;

- l) **Giorno lavorativo:** i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- m) **Intercompany:** rapporti tra società controllante, controllate e collegate;
- n) **Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove devono essere consegnate le card o i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
- o) **Sede/i di utilizzo:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto. Tali sedi saranno indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto; in tale ambito non sono ricompresi i luoghi di lavoro alternativi/occasionati per l'effetto del cd lavoro agile (es. smart working);
- p) **Sito:** lo spazio web dedicato al sistema degli acquisti (www.acquistinretepa.it), gestito dalla Consip S.p.A., contenente un'area riservata a ciascun Accordo Quadro;
- q) **Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"):** il valore della prestazione riportato sul buono pasto e/o contenuto nella card;
- r) **Unità Approvvigionante/Punto Istruttore:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordine diretto d'acquisto ed abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento. Le Unità Approvvigionanti sono espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- s) **Unità Ordinante/Punto Ordinante:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito www.acquistinretepa.it, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordini d'acquisto; le Unità Ordinanti potranno essere anche Unità Approvvigionanti e quindi emettere, oltre agli Ordini d'acquisto, anche le Richieste di Approvvigionamento;
- t) **Valore aggiudicato:** valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore aggiudicatario, arrotondato alla seconda cifra decimale;
- u) **Sconto offerto alle P.A.:** sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore aggiudicatario riconoscerà all'Amministrazione Contraente, per ogni Buono pasto acquistato;
- v) **Importo della fornitura:** l'importo (espresso in euro) della fornitura oggetto dei singoli Ordini d'acquisto. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- w) **Rappresentante del titolare dell'esercizio:** i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza ai sensi dell'art. 1387 c.c. e quelli indicati negli artt. 2203-2213 del c.c. (institori, procuratori, commessi agli affari e alle vendite);

- x) **Termine massimo di pagamento agli Esercenti:** l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- y) **Ordine diretto di acquisto (o anche "Ordine di acquisto")/Appalto specifico:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di utilizzare l'Accordo Quadro, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica.
- z) **Card:** il supporto elettronico (analogico) attraverso il quale è possibile accedere ai buoni pasto dell'utilizzatore del servizio.
- aa) **Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto:** la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati.
- bb) **Documento commerciale:** scontrino emesso da registratore telematico, avente le caratteristiche di cui al Decreto MISE 7 dicembre 2016, pubblicato su GU Serie Generale n. 303 del 29-12-2016.
- cc) **Documento d'identità:** oltre alla carta d'identità, i documenti di cui all'art. 35 del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e pertanto sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e il porto d'armi. Sarà ammessa anche la patente europea come documento d'identità valido. Il permesso di soggiorno non può essere ritenuto valido come documento d'identità per la validità dell'addendum.
- dd) **Accordo Quadro:** accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro.
- ee) **APP Utilizzatori:** il supporto elettronico (digitale) attraverso il quale è possibile accedere ai buoni pasto dell'utilizzatore del servizio.

1.2. Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha ad oggetto la disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto (cd. a valore) cartacei ed elettronici (analogici e/o digitali), di qualsiasi valore nominale, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti.

Il Valore nominale dei Buoni pasto, che sarà indicato dalle singole Amministrazioni Contraenti, rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli Esercizi convenzionati.

Nel servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente Capitolato, sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate oltre che dal presente Capitolato anche dall'Accordo Quadro e dal Capitolato d'Oneri.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartacei o elettronici, analogici o digitali (rif. par.3.1 e 5.5 del presente Capitolato).

Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo dell'Amministrazione, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel presente Capitolato al Capitolo 4.

Le Amministrazioni Contraenti potranno ordinare Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale. Il prezzo del servizio richiesto (Buono pasto a "valore") si calcolerà moltiplicando il "Valore aggiudicato" (rif. par.1.1 lettera s) per il numero dei Buoni pasto richiesti. All'Importo così determinato si applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione della gara in oggetto.

Di seguito si riportano - a puro titolo indicativo – alcuni dati relativi all'ultima edizione della gara BP10 (dall'attivazione al 31.12.2024):

Lotto	Regioni	Quota	Unità ordinanti (n°)	Unità approvvigionanti (n°)	Sedi di consegna (n°)	Card emesse (n°)	Peso elettronico vs cartaceo (%)
Lotto 1	Lombardia	Quota 1	465	903	718	61.637	98,10%
		Quota 2	243	627	775	40.084	99,50%
Lotto 2	Piemonte, Valle d'Aosta		324	650	551	50.832	98,00%
Lotto 3	Veneto, Friuli VG, Trentino AA		331	923	1.179	57.849	97,20%
Lotto 4	Liguria, Sardegna		396	523	812	78.089	99,10%
Lotto 5	Toscana		281	932	1.012	48.156	99,20%
Lotto 6	Emilia-Romagna		228	788	746	55.975	98,70%
Lotto 7	Lazio	Quota 1	206	648	610	95.302	99,00%
		Quota 2	199	323	360	66.812	99,40%
		Quota 3	156	n.d.	473	34.643	97,80%

Lotto 8	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria		576	702	1.027	70.561	97,10%
Lotto 9	Campania	Quota 1	231	478	464	69.879	99,80%
		Quota 2	131	190	242	46.576	99,50%
Lotto 10	Puglia, Basilicata		243	364	647	67.876	98,90%
Lotto 11	Calabria		222	253	916	38.115	95,00%
Lotto 12	Sicilia		337	648	776	100.002	95,30%
Lotto 13	Lotto accessorio NORD		416	1.252	1.244	31.261	94,50%
Lotto 14	Lotto accessorio CENTRO		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Lotto 15	Lotto accessorio SUD		230	n.d.	1.074	25.760	94,20%

1.3. Importi dell'Accordo Quadro

Il Fornitore si obbliga ad assicurare l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto alle Amministrazioni Contraenti e per loro alle Unità Ordinanti (che emettono Ordini d'acquisto) e alle Unità Approvvigionanti (che emettono Richieste di Approvvigionamento), nella quantità e nel taglio dalle stesse richieste, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull'intera durata dell'Accordo Quadro:

Lotto	Regioni	Importo complessivo	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Importo relativo alla soglia massima del 30% dell'eccedenza degli Appalti Specifici	Valore globale stimato
1	Lombardia (1° quota)	97.500.000,00	19.500.000,00	29.250.000,00	146.250.000,00
	Lombardia (2° quota)	66.055.600,00	13.211.120,00	19.816.680,00	99.083.400,00
2	Piemonte, Valle d'Aosta	102.480.000,00	20.496.000,00	30.744.000,00	153.720.000,00
3	Veneto, Friuli VG, Trentino AD	68.250.000,00	13.650.000,00	20.475.000,00	102.375.000,00
4	Liguria, Sardegna	88.351.900,00	17.670.380,00	26.505.570,00	132.527.850,00

5	Toscana	53.625.000,00	10.725.000,00	16.087.500,00	80.437.500,00
6	Emilia-Romagna	68.250.000,00	13.650.000,00	20.475.000,00	102.375.000,00
7	Lazio (1° quota)	122.700.000,00	24.540.000,00	36.810.000,00	184.050.000,00
	Lazio (2° quota)	106.800.000,00	21.360.000,00	32.040.000,00	160.200.000,00
	Lazio (3° quota)	78.000.000,00	15.600.000,00	23.400.000,00	117.000.000,00
8	Marche, Umbria, Abruzzo, Molise	76.930.700,00	15.386.140,00	23.079.210,00	115.396.050,00
9	Campania (1° quota)	157.867.920,00	31.573.584,00	47.360.376,00	236.801.880,00
	Campania (2° quota)	105.245.280,00	21.049.056,00	31.573.584,00	157.867.920,00
10	Puglia, Basilicata	91.070.000,00	18.214.000,00	27.321.000,00	136.605.000,00
11	Calabria	40.136.800,00	8.027.360,00	12.041.040,00	60.205.200,00
12	Sicilia	124.056.800,00	24.811.360,00	37.217.040,00	186.085.200,00
13	Accessorio Nord	52.500.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	78.750.000,00
14	Accessorio Centro	40.500.000,00	8.100.000,00	12.150.000,00	60.750.000,00
15	Accessorio Sud	46.500.000,00	9.300.000,00	13.950.000,00	69.750.000,00

Valore globale stimato	1.586.820.000,00	317.364.000,00	476.046.000,00	2.380.230.000,00
-------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

I lotti 1, 7 e 9 sono divisi in quote, aggiudicate a distinti operatori economici. Tali quote si attiveranno partendo dalla prima quota; all'esaurimento del massimale di detta quota si attiverà, "a cascata", la quota successiva (Cfr. par.23 del Capitolato d'Oneri).

Ai fini della verifica dell'esaurimento dell'Accordo Quadro si terrà conto degli importi massimi previsti per ciascun Lotto. In merito alla predetta verifica si dovrà inoltre tener conto dell'Importo delle forniture richieste tramite gli Ordini d'acquisto (*rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura"*).

Si precisa che, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni lotto/quota, il valore relativo ad uno o più Ordini di fornitura raggiunga il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 30%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura (cfr. art. 120, comma 1, lettera a del Codice). La predetta regola per i lotti 1, 7 e 9 opera sulla quota di ciascun aggiudicatario (Cfr. par.3.3 del Capitolato d'Oneri).

Con riferimento ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si precisa che:

1. man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente

per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, a valere sull'Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento, sulla base della seguente ripartizione:

TABELLA DEI LOTTI ACCESSORI		
LOTTO	REGIONI	Lotti Principali/Regioni
13	Lotto accessorio NORD	Lotto 1 (Lombardia); Lotto 2 (Piemonte e Valle d'Aosta); Lotto 3 (Veneto, Friuli VG, Trentino AA); Lotto 4 (Liguria, Sardegna); Lotto 5 (Toscana); Lotto 6 (Emilia Romagna)
14	Lotto accessorio CENTRO	Lotto 7 (Lazio); Lotto 8 (Marche, Abruzzo, Molise, Umbria);
15	Lotto accessorio SUD	Lotto 9 (Campania); Lotto 10 (Puglia, Basilicata); Lotto 11 (Calabria); Lotto 12 (Sicilia)

2. potranno emettere Ordini diretti di acquisto (o anche Ordini d'acquisto) esclusivamente quelle Amministrazioni:
 - a) che avranno già emesso almeno un Ordine diretto di acquisto nel Lotto esauritosi (par.2.2.4 "Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto");
 - b) le cui Sedi di utilizzo dei Buoni pasto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto esauritosi.
3. Consip provvederà ad attivare i Lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) all'esaurirsi/alla scadenza di uno dei predetti Lotti geografici (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), in base alla precedente Tabella dei lotti accessori.
4. Consip si riserva altresì di attivare i Lotti accessori:
 - a) al verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 36/2023 in uno dei lotti geografici di riferimento (ad eccezione dei lotti 1,7 e 9 per i quali sono previsti più aggiudicatari), in alternativa al preliminare avvio della procedura di interpello prevista dal medesimo art.110;
 - b) qualora, avviata preliminarmente la procedura di interpello ex art. 124 D.Lgs. 36/2023, nessun concorrente dell'originaria graduatoria accetti di completare le prestazioni contrattuali.
5. Ciascun Accordo Quadro relativo al Lotto accessorio sarà stipulato all'atto dell'aggiudicazione, ma la sua efficacia sarà sottoposta a condizione sospensiva ai sensi degli artt. 1353 e ss. del cod. civ.

1.4. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di attivazione dello stesso, indicata in Accordo quadro.

In ragione dei diversi tempi di esaurimento/scadenza delle Convenzioni attualmente attive della precedente edizione, l'attivazione del Servizio per alcuni lotti potrebbe avvenire in tempi diversi.

Nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d'acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto/Quota.

L'Accordo Quadro si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi:

- emissione di Ordini d'acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto/Quota, a prescindere dall'ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d'acquisto.
- decorso del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro.

Con specifico riferimento ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori), l'Accordo Quadro si intenderà concluso, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell'ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova iniziativa per la fornitura di Buoni pasto.

1.5. Importi dei singoli Contratti di fornitura

Le Amministrazioni Contraenti, e per loro le Unità Ordinanti, a seguito dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto, stipulano un Contratto di fornitura.

Il Fornitore si obbliga, nei limiti degli importi massimi indicati per ciascun Lotto/Quota e fino al raggiungimento dei medesimi (verificandone la disponibilità), ad accettare Ordini d'acquisto, emessi nel periodo di efficacia dell'Accordo Quadro ed aventi ad oggetto Buoni pasto di qualsiasi Valore nominale, per tutta la durata del singolo Contratto di fornitura.

Negli Ordini d'acquisto emessi dalle Unità Ordinanti dovrà essere indicato l'Importo della fornitura per l'intera durata del Contratto di fornitura. In particolare, con riferimento al fabbisogno ordinabile in funzione della durata dell'Ordine di acquisto, **relativamente ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si precisa**, inoltre, che:

- solo per ordini di buoni pasto elettronici, in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, l'importo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere pari al fabbisogno di dodici mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- solo per ordini di buoni pasto cartacei, in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, l'importo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto non potrà eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto;
- nel caso dei successivi Ordini d'acquisto, sia per buoni pasto cartacei che per buoni pasto elettronici, l'importo indicato in ciascun Ordine diretto d'acquisto non potrà eccedere il fabbisogno di quattro mesi di fornitura di Buoni pasto. Tale circostanza sarà oggetto di specifica dichiarazione dell'Amministrazione Contraente, all'atto dell'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto.
- per poter emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, questo potrà essere emesso solo successivamente all'emissione dell'ultima Richiesta di Approvvigionamento relativa al precedente Ordine diretto d'acquisto.

Si precisa che le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente dovesse richiedere una diminuzione delle prestazioni dovrà procedere ad effettuare la procedura di storno del relativo importo, secondo le indicazioni riportate a sistema. I già menzionati importi andranno ad incrementare l'importo massimo disponibile del relativo Lotto/Quota, fino a quando il massimale dello stesso non verrà dichiarato esaurito, e potrà essere utilizzato dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordini d'acquisto. Dopo che il massimale del Lotto sarà stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti ai predetti storni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordini d'acquisto.

1.6. Durata dei singoli Contratti di fornitura

La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini:

a) relativamente ai buoni pasto elettronici:

- in caso di primo Ordine diretto d'acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo;
- nel caso dei successivi Ordini diretto d'acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

b) relativamente ai buoni pasto cartacei:

la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall'Unità ordinante nell'Ordine diretto d'acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nel periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro, l'Unità Ordinante potrà emettere uno o più Ordini diretti d'acquisto; relativamente ai lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori) si rimanda alle limitazioni previste al precedente paragrafo 1.5.

Le Amministrazioni possono emettere Richieste di Approvvigionamento esclusivamente nell'ambito della durata del singolo ordine d'acquisto.

Ogni Contratto di fornitura si intende concluso, anche prima della scadenza del periodo temporale fissato nell'Ordine diretto d'acquisto, al raggiungimento dell'Importo della Fornitura indicato nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Come già previsto nel precedente paragrafo 1.5, si ribadisce che le Amministrazioni, anche in questo caso, hanno la possibilità di emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto, fatta salva la verifica, da parte del Fornitore, della disponibilità degli importi massimi previsti per ciascun Lotto/Quota.

Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordini d'acquisto nei limiti dell'importo massimo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto ed i servizi

connessi fino alla data prevista nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo, anche se successiva alla scadenza dell'Accordo Quadro.

1.7. Responsabile del servizio

Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla data di stipula dell'Accordo quadro, dovrà nominare:

- Un Responsabile del Servizio Generale;
- Un Responsabile del Servizio Regionale/Provinciale.

I Responsabili del Servizio Generale e Regionale/Provinciale così nominati saranno i referenti responsabili nei confronti della Consip, delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Ordinanti e/o Approvvigionanti e, quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore, entro due giorni lavorativi dalla data di stipula dell'Accordo quadro, dovrà comunicare il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) di detti Responsabili del Servizio. Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente a Consip eventuali modifiche dei nominativi precedentemente forniti.

2. Attivazione del servizio

Le Amministrazioni Contraenti, per usufruire del servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto, dovranno eseguire le attività di seguito descritte, nell'ordine e con le modalità di seguito riportate o che saranno in vigore successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro:

- la registrazione e la successiva abilitazione al sistema Acquisti in Rete della Consip;
- l'emissione ed invio del Modulo "Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto/Appalto specifico", compilato ed inviato attraverso il sistema (all. A I e II parte);
- la compilazione ed invio del Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto/Appalto specifico" (all. B);
- la compilazione ed invio del Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni pasto" (Allegato C al presente Capitolato).

2.1. Attività propedeutiche all'emissione dell'Ordine diretto di acquisto dei buoni pasto/Appalto specifico

2.1.1.Registrazione ed abilitazione al sistema Acquisti in rete della Consip

La Registrazione e successiva abilitazione da parte delle Amministrazioni Contraenti al sistema Acquisti in rete della Consip (www.acquistinretepa.it) è l'atto propedeutico all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto in mancanza il Fornitore non potrà accettare gli Ordini stessi. Le modalità per effettuare la registrazione sono indicate sul Sito Consip (www.acquistinretepa.it).

L'abilitazione come Punto Ordinate consente, ai soggetti autorizzati, di impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni, di identificarsi come utenti del servizio. A seguito dell'abilitazione, una volta

effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile inviare l'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico.

2.2. Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

2.2.1. Emissione dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

Le Amministrazioni Contraenti, tramite le Unità Ordinanti, stipulano il Contratto di fornitura mediante l'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine d'acquisto), nel quale possono indicare, tra l'altro, le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento (Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore). Nel caso in cui l'Unità Ordinante autorizzi le Unità Approvvigionanti ad effettuare i singoli approvvigionamenti dei Buoni pasto, deve indicare nella II parte dell'Ordine diretto di acquisto le persone delegate ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento.

Nel caso di variazione (nel periodo di efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto) del nominativo della persona delegata ad emettere le Richieste di Approvvigionamento, l'Unità Ordinante dovrà inviare al Fornitore formale comunicazione contenente, oltre al nominativo della nuova persona delegata, anche il riferimento all'Ordine diretto d'acquisto.

Qualora l'Unità Ordinante non deleghi alcuna persona ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento, sarà la stessa Unità Ordinante ad inviare le Richieste medesime (in questo caso l'Unità Ordinante/Punto Ordinante coincide con l'Unità Approvvigionante/Punto Istruttore).

2.2.2. Contenuto dell'Ordine diretto d'acquisto/Appalto specifico

Il Contratto di fornitura rappresenta l'impegno di spesa che l'Amministrazione assume nei confronti del Fornitore nel periodo temporale definito nell'Ordine diretto d'acquisto (o anche Ordine d'acquisto).

L'Ordine diretto d'acquisto viene generato dal Sistema in formato .pdf. Inoltre, il Fornitore potrà acquisire direttamente i dati contenuti nel predetto Ordine di acquisto anche in formato XML. Si rammenta che all'Ordine diretto d'acquisto potranno essere allegati anche ulteriori file. Al Fornitore saranno fornite comunque tutte le informazioni necessarie alla configurazione del sistema gestionale. Resta inteso che lo sviluppo delle funzioni per la ricezione e l'elaborazione dei dati così ricevuti saranno a carico del Fornitore.

L'Ordine diretto d'acquisto conterrà, tra le altre, le seguenti indicazioni:

- i riferimenti del Lotto (e della Quota, se del caso) e del relativo Fornitore;
- il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro;
- i riferimenti dell'Amministrazione Contraente;
- i riferimenti del soggetto autorizzato all'emissione dell'Ordine diretto d'acquisto (Unità Ordinante/Punto Ordinante);
- i riferimenti, eventuali, della/e persona/e delegata/e ad emettere le Richieste di Approvvigionamento (*Unità Approvvigionanti/Punto Istruttore - rif. par. 2.2.1 "Emissione dell'Ordine diretto di acquisto"*);

- i riferimenti del soggetto Responsabile del Procedimento Amministrativo, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la tipologia di buono che s'intende ordinare: cartacei o elettronici (analogici con card, con card e App oppure solo digitale con App);
- il valore nominale del Buono pasto che s'intende acquistare;
- lo sconto sul valore nominale del buono pasto, offerto dal Fornitore;
- l'importo e il quantitativo della fornitura (*rif. par.1.5 "Importi dei singoli Contratti di fornitura*);
- la durata della fornitura/Contratto di fornitura (*rif. par.1.6 "Durata dei singoli Contratti di fornitura"*).

A riguardo si precisa che:

1. Valore nominale. Con ciascun Ordine diretto d'acquisto potrà essere richiesto un solo Valore nominale di Buono pasto. Qualora le Amministrazioni Contraenti abbiano necessità di richiedere la fornitura di Buoni pasto di Valori nominali differenti, dovranno emettere diversi Ordini d'acquisto, uno per ciascun importo di Valore nominale che intendano richiedere.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente, nel periodo in cui è attivo un Ordine diretto d'acquisto, disponga una variazione del Valore nominale del proprio Buono pasto, può richiedere al Fornitore di modificare il Valore nominale relativo allo specifico Ordine diretto d'acquisto, mantenendo invariato il valore complessivo dell'importo della fornitura. In tale fattispecie l'Amministrazione Contraente dovrà comunicare al Fornitore l'avvenuta modifica del Valore nominale del proprio Buono pasto e di voler gestire tale modifica all'interno dell'Ordine diretto d'acquisto già emesso nei confronti del Fornitore. Relativamente poi ai casi in cui tale disposizione abbia valore retroattivo e quindi l'Amministrazione abbia la necessità di acquistare una tantum un quantitativo di Buoni pasto di Valore nominale pari alla differenza fra il nuovo Valore nominale e quello precedente, se l'Accordo quadro è ancora attivo, l'Amministrazione emetterà un nuovo Ordine diretto d'acquisto; viceversa, se l'Accordo quadro è esaurito/scaduto (e quindi non sia possibile emettere un nuovo Ordine diretto d'acquisto) l'Amministrazione Contraente può emettere una Richiesta di Approvvigionamento a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto. In quest'ultimo caso, quindi, a valere sul medesimo Ordine diretto d'acquisto si può emettere una Richiesta di Approvvigionamento per la suddetta differenza e successive Richieste di Approvvigionamento con il nuovo Valore nominale, il tutto sempre nei limiti del valore complessivo dell'importo della fornitura.

2. Importo della fornitura. Ai fini della compilazione dell'Ordine diretto d'acquisto l'importo della fornitura, calcolato in automatico dal sistema moltiplicando il numero dei Buoni richiesti per il Valore aggiudicato (*cf. paragrafo 1.1 "Definizioni", punto 19*).

A titolo esemplificativo, si ipotizzino i seguenti elementi:

- valore nominale del Buono pasto pari a 7,00 euro;
- sconto offerto dal Fornitore pari a 13,50%;
- numero di Buoni pasto che l'Amministrazione vuole acquistare pari a 100 Buoni pasto.

Il calcolo dell'importo della fornitura (IVA esclusa) sarà:

- Valore aggiudicato (Valore nominale – sconto): $7,00 - 13,50\% = 6,055$ euro. Tale valore, arrotondato alla seconda cifra decimale, sarà di euro 6,06. Importo della fornitura (numero di Buoni pasto x Valore aggiudicato): 100 (numero di Buoni pasto) x $6,06$ (valore aggiudicato arrotondato) = $606,00$ euro (importo della fornitura). In sede di fatturazione il Fornitore, all'importo della fornitura così determinato, applicherà l'IVA ai sensi di legge.

2.2.3. Invio dell'Ordine diretto d'acquisto

L'Amministrazione Contraente deve trasmettere l'Ordine diretto d'acquisto esclusivamente al Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui sono ubicate la/e Sede/i di utilizzo dei Buoni pasto.

Le modalità di emissione e l'efficacia dell'Ordine diretto d'acquisto sono disciplinate nell'Accordo Quadro.

Come meglio precisato nel predetto Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di annullare l'Ordine entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio dell'Ordine stesso.

Trascorso il predetto termine, l'Ordine diretto d'acquisto è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e il Fornitore potrà dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Gli Ordini diretti d'acquisto divenuti irrevocabili saranno consultabili da Consip sia attraverso il sito che attraverso specifiche richieste al Fornitore da esperirsi entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta.

2.2.4. Ricezione e verifica della validità dell'Ordine diretto d'acquisto

Appena ricevuto l'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore deve verificare:

- che l'Ordine diretto di acquisto sia compilato correttamente;
- che sussista la disponibilità nel Lotto/Quota dell'importo richiesto (vale a dire che non siano già stati emessi Ordini diretti d'acquisto per un importo pari all'importo massimo del Lotto/Quota);
- *esclusivamente per ordini di buoni pasto elettronici:*
 - che l'Amministrazione per i lotti da 1 a 12 abbia emesso un ordine, solo nel caso di primo ordine d'acquisto, avente una durata che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi;
- *esclusivamente per i lotti 13, 14 e 15 (Lotti accessori):*
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato di aver già emesso un Ordine diretto d'acquisto nel Lotto esauritosi (*ref. par. 1.3*);
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato che l'Ordine diretto d'acquisto per buoni pasto elettronici è pari al fabbisogno di 12 mesi di fornitura in caso di primo ordine e non ecceda il fabbisogno di 4 mesi di fornitura in caso di ordini successivi;
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato che l'Ordine diretto d'acquisto per buoni pasto cartacei, sia primo ordine che ordini successivi, non ecceda il fabbisogno di 4 mesi di fornitura;
 - che l'Amministrazione abbia dichiarato, nel caso di secondo Ordine diretto d'acquisto, che il nuovo Ordine diretto d'Acquisto è stato emesso successivamente all'ultima Richiesta di

approvvigionamento emessa sul precedente Ordine diretto d'acquisto del Lotto accessorio esauritosi.

L'Ordine diretto d'acquisto di ciascuna Unità Ordinante sarà considerato valido se la sua emissione è stata preceduta dalla verifica da parte del Fornitore della sussistenza dei necessari poteri in capo all'Unità Ordinante. A tal fine il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione un'apposita certificazione (anche in via telematica) ovvero una dichiarazione di autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante e trasmessa al Fornitore, come meglio indicato nell'Accordo Quadro.

2.2.5. Accettazione/Rifiuto dell'Ordine diretto d'acquisto

Verificata la validità dell'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore, come meglio precisato nell' Accordo Quadro, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine diretto d'acquisto:

- a) comunicare all'Unità Ordinante, attraverso il Sistema, l'accettazione dell'Ordine diretto d'acquisto mediante l'invio della comunicazione di riscontro, riportante il numero progressivo assegnato dal Sistema all'Ordine, nonché il numero di codice per l'Unità Ordinante ed un numero di codice (sottocodice) per ciascuna Unità approvvigionante eventualmente delegata dall'Unità Ordinate ad effettuare le successive Richieste di approvvigionamento. In questo caso il Fornitore potrà contattare le Unità Approvvigionanti per l'invio dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (descritto nel paragrafo successivo) qualora questo non sia stato già allegato all'Ordine stesso. In tutti i casi in cui l'Ordine diretto d'acquisto accettato venga successivamente sospeso dal Fornitore per cause dipendenti dall'Amministrazione, le comunicazioni intercorrenti tra le parti avverranno al di fuori del Sistema, fatto salvo eventuali successivi storni (*rif. par. 1.5*).
- b) Comunicare, attraverso il Sistema, all'Unità Ordinante, l'impossibilità di dare esecuzione all'Ordine non valido/non conforme, spiegandone le ragioni del rifiuto.

2.3. Addendum all'ordine diretto d'acquisto

Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore, un apposito Addendum all'Ordine diretto d'acquisto (Allegato B): Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto").

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dovrà essere inviato al Fornitore contestualmente o successivamente all'invio dell'Ordine diretto d'acquisto, e, in ogni caso, precedentemente o contestualmente all'invio della prima Richiesta di Approvvigionamento (*rif. par. 2.4*).

Relativamente all'invio dell'Addendum è consentito qualsiasi mezzo elettronico, purché concordato tra le parti (Amministrazione e Fornitore) e, comunque, non contrario alla normativa vigente (es. compilazione direttamente sul sistema del Fornitore/sito internet, trasferimento in automatico di file excel, di file.xml, etc.). il Fornitore potrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml, formato excel), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettano il trasferimento in automatico, dell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto.

Nel caso in cui nell'Ordine diretto d'acquisto siano state indicate più Unità Approvvigionanti, ciascuna di esse dovrà emettere un Addendum all'Ordine diretto d'acquisto.

L'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto deve riportare il riferimento sia all'Ordine diretto d'acquisto (es. numero di protocollo - data del protocollo - numero progressivo dell'ordine diretto d'acquisto) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro) indicata nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo.

Nell'Addendum devono essere indicati, tra l'altro, il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto, le sedi di utilizzo dei Buoni pasto, i riferimenti per la fatturazione, nonché le informazioni per la personalizzazione dei buoni (cartacei o elettronici), oltre alla eventuale opzione di sostituzione automatica di buoni pasto elettronici scaduti (Cfr. paragrafo 3.2).

Il Fornitore dovrà trasmettere alle Amministrazioni la fattura esclusivamente in forma elettronica. A tale scopo le Amministrazioni devono indicare nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica.

Eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto e, in particolare, delle Sedi di utilizzo, dovranno essere immediatamente comunicate al Fornitore mediante invio di una versione aggiornata dell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, con le medesime modalità di cui sopra.

Le Amministrazioni potranno esprimere le loro preferenze relativamente agli esercizi che il Fornitore dovrà convenzionare (secondo quanto riportato ai paragrafi 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4), allegando all'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto il modulo All. 2 al presente Capitolato ("Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati"). Tale modulo potrà essere inviato al Fornitore solo contestualmente al predetto Addendum. L'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.), che tuttavia non saranno vincolanti per il Fornitore.

2.3.1. Ricezione e verifica della validità dell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto

Appena ricevuto l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto, il Fornitore dovrà verificare che:

1. l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto sia compilato correttamente in ogni sua parte;
2. qualora l'Addendum sia stato inviato dall'Unità Approvvigionante questa sia presente nell'Ordine diretto d'acquisto a cui l'Addendum si riferisce;
3. nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano indicate la/e sede/i di utilizzo dei Buoni pasto, nonché il numero dei soggetti aventi diritto al Buono pasto per singola Sede di utilizzo;
4. le Sedi di utilizzo dei Buoni pasto indicate nell'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto siano ubicate nel territorio incluso nel Lotto geografico interessato.

2.4. Richiesta di approvvigionamento

Le Amministrazioni, mediante le Unità Ordinanti o Approvvigionanti, dovranno inviare al Fornitore le Richieste di Approvvigionamento per richiedere la consegna delle card e/o dei buoni cartacei e/o per ottenere l'APP, nonché per richiedere i buoni pasto per ciascun utilizzatore. Tali Richieste di Approvvigionamento possono essere emesse dalle Amministrazioni esclusivamente nell'ambito della durata del singolo ordine d'acquisto.

Relativamente all'emissione e invio di tali Richieste di Approvvigionamento è consentito qualsiasi mezzo elettronico, purché concordato tra le parti (Amministrazione e Fornitore) e, comunque, non contrario alla normativa vigente (es. compilazione direttamente sul sistema del Fornitore/sito internet, trasferimento in automatico di file excel, di file.xml, etc.). il Fornitore potrà fornire alle Amministrazioni Contraenti e/o alle Unità Approvvigionanti la struttura/specifica dei file (es. formato .xml, formato excel), compatibile con le esigenze delle Amministrazioni stesse, che permettano il trasferimento in automatico, attraverso i sistemi di gestione del personale, delle Richieste di Approvvigionamento. Resta inteso che il Fornitore per gestire le Richieste di Approvvigionamento tramite il proprio portale potrà assegnare a ciascuna Unità Ordinante o Approvvigionante un identificativo (es. *userid* e *una password*) secondo le modalità organizzative del Fornitore.

L'Amministrazione Contraente e/o l'Unità Approvvigionante hanno la facoltà, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o dalla trasmissione della Richiesta di Approvvigionamento, di revocare la Richiesta di Approvvigionamento stessa, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio. Trascorso il predetto termine, la Richiesta di approvvigionamento è irrevocabile anche per l'Amministrazione Contraente e le Unità Approvvigionanti. In tal caso, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa ai servizi richiesti.

Qualora venga richiesto dalla Consip, il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro alla Consip stessa anche per via telematica, entro il successivo giorno lavorativo, di ciascuna Richiesta di approvvigionamento divenuta irrevocabile.

Le Richieste di Approvvigionamento potranno essere veicolate attraverso un'apposita sezione del sito che il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti.

il Fornitore metterà a disposizione una funzionalità che preveda il monitoraggio delle Richieste di Approvvigionamento per la verifica della corrispondenza degli importi e dei quantitativi a quelli indicati nell'Ordine diretto d'acquisto a cui si riferiscono (previo inserimento dei dati di riferimento dell'Ordine diretto d'acquisto, da parte del Fornitore medesimo), con evidenza anche della data di emissione e scadenza. La Consip per parte sua potrà richiedere al Fornitore, con le modalità definite nella richiesta medesima, di dare notizia circa le Richieste di Approvvigionamento ricevute.

Inoltre, il sito internet per la gestione elettronica delle Richieste di Approvvigionamento dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate;
- b) permettere l'inserimento, l'aggiornamento e l'invio dei dati relativi alle Richieste di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del DLgs. 36/2023, per l'appalto del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le

19 di 69

P.A. – ed. 11 – ID 2806

Capitolato Tecnico

Approvvigionamento;

- c) permettere di controllare lo storico delle Richieste di Approvvigionamento e lo status delle Richieste stesse;
- d) gestire il modulo Richiesta di Approvvigionamento;
- e) consultare gli elenchi degli Esercizi rientranti nel Lotto di riferimento;
- f) prevedere la possibilità di scambio dati con i sistemi preesistenti delle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionanti;
- g) Consentire l'invio da parte dell'Amministrazione della comunicazione di riscontro della consegna delle card (e delle eventuali difformità) di cui al paragrafo successivo e la relativa conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card" da parte del Fornitore (rif. par. 2.5.1 Consegna delle card);
- h) quant'altro venga indicato dalla Consip e concordato in sede di stipula dell'Accordo Quadro con il Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a garantire la gestione on - line delle Richieste di Approvvigionamento, mediante sito internet, a partire dalla data di attivazione del servizio.

2.4.1. Contenuto della Richiesta di approvvigionamento

La Richiesta di Approvvigionamento deve riportare il riferimento sia all'Ordine diretto d'acquisto (es. numero di protocollo - data del protocollo - numero progressivo dell'ordine diretto d'acquisto assegnato dal sistema) che all'Unità Approvvigionante (Direzione/Dipartimento/altro – eventuale codice per l'Unità Ordinante o sottocodice per ciascuna Unità approvvigionante) indicata nell'Ordine diretto d'acquisto medesimo. Inoltre, in tale Richiesta di Approvvigionamento devono essere indicati, tra l'altro:

- a) i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Approvvigionamento (Unità Approvvigionante);
- b) l'Ordine diretto d'acquisto a cui tale Richiesta di Approvvigionamento fa riferimento;
- c) il quantitativo di buoni pasto da caricare/consegnare
- d) il dettaglio della fornitura delle card nominative/buoni nominativi;
- e) il dettaglio della fornitura delle card non nominative (cd. card ospiti) /buoni non nominativi;
- f) i riferimenti per la consegna delle card (anche per sostituzione e furto/smarrimento di cui al par. 2.5.1 successivo);
- g) le modalità di confezionamento delle card/dei buoni.

In caso di ordini di buoni pasto elettronici a mezzo card, la prima Richiesta di Approvvigionamento, a discrezione dell'Amministrazione, può riguardare esclusivamente i riferimenti per la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica delle card.

2.4.2. Ricezione e verifica della validità della Richiesta di Approvvigionamento

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che:

1. la Richiesta di Approvvigionamento sia compilata correttamente in ogni sua parte;

2. la Richiesta di approvvigionamento provenga da una Unità Approvvigionante presente nell'Ordine diretto d'acquisto a cui la Richiesta di Approvvigionamento si riferisce;
3. l'importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento non ecceda l'importo previsto nell'Ordine diretto d'acquisto, eventualmente esteso;
4. l'Amministrazione Contraente o l'Unità Approvvigionante abbiano inviato l'Addendum all'Ordine diretto d'acquisto compilato correttamente ed in ogni sua parte.

2.4.3. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento

- (a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, darne tempestiva comunicazione utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento all'Unità Ordinante o Approvvigionante, al fine di consentire alle stesse l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
- (b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà, entro due (2) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento stessa, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento) l'accettazione della Richiesta di Approvvigionamento mediante l'invio della comunicazione di riscontro all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante riportante il numero progressivo assegnato alla Richiesta di Approvvigionamento e la data di ricevimento della Richiesta di Approvvigionamento medesima.

2.5. Consegna e ricarica in caso di utilizzo card (buoni pasto elettronici analogici) e/o APP Utilizzatori (buoni pasto elettronici digitali)

2.5.1. Consegna delle card e/o dell'APP Utilizzatori

Consegna delle card

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante, nei luoghi indicati nella prima Richiesta di Approvvigionamento, le card che saranno attivate a seguito della prima ricarica, come meglio specificato al paragrafo successivo. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna delle card dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

All'atto della consegna delle card l'Amministrazione, verificata la rispondenza di quanto consegnato rispetto a quanto richiesto, provvederà tempestivamente a dare riscontro al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. Il Fornitore dovrà, entro un giorno lavorativo dalla ricezione di tale riscontro, formalizzare (utilizzando lo stesso mezzo con

il quale è stata ricevuta la predetta comunicazione) l'avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro da parte dell'Amministrazione (di seguito: "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*"). La ricezione da parte dell'Amministrazione di tale riscontro, nel caso della prima Richiesta di Approvvigionamento, farà decorrere i termini per la prima ricarica di cui al paragrafo successivo.

Nel caso in cui un'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo di card inferiore a quello richiesto ovvero in tutti i casi in cui le informazioni presenti sulle card non rispettino quanto indicato nella Richiesta di Approvvigionamento medesima, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore attraverso il medesimo strumento utilizzato per l'invio della Richiesta di Approvvigionamento. In tale ipotesi il Fornitore sarà tenuto a inviare le nuove card entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della già menzionata comunicazione.

Resta inteso che il costo della prima emissione delle card (nominative e card ospiti) richieste dalle Amministrazioni s'intende ricompreso nel costo del servizio.

Sostituzione di card – card di nuova emissione

A fronte di eventuali richieste di sostituzione di card (in caso di deterioramento o malfunzionamento) o di richiesta di card di nuova emissione (in caso di furto o smarrimento oppure in caso di nuovi utenti del servizio), il Fornitore provvederà a consegnare le card di successiva emissione a ciascuna Unità Approvvigionante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima.

Resta inteso che l'emissione della prima card è ricompresa nel costo del servizio e pertanto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. È ricompresa nel costo del servizio anche la riemissione, su base annua, delle card fino ad un massimo del 5% di card sul numero totale di utenti del servizio (es. su 100 dipendenti utilizzatori, l'Amministrazione, ogni anno, potrà richiedere gratuitamente fino a n.5 card). Per ogni richiesta successiva di riemissione sarà riconosciuto al Fornitore un costo di 7,00 (sette) euro per singola card, comprensivo di tutti i costi connessi all'emissione ed alla consegna all'Amministrazione della nuova card (es. assistenza blocco card, predisposizione flusso e layout della card, produzione fisica della card, imbustamento e spedizione). Resta inteso che nel caso di richiesta di card per nuovi dipendenti utilizzatori nessun costo sarà dovuto dall'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente. Resta altresì inteso che nel caso di malfunzionamento della card per colpa del Fornitore nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto all'Amministrazione e queste card non saranno computate nel calcolo dei limiti di cui al punto precedente.

Inoltre, nel caso di sostituzione, sarà onere del Fornitore provvedere ad inibire l'utilizzo della tessera sostituita, contestualmente alla consegna del duplicato.

Furto o smarrimento della card

Nel caso di furto o smarrimento della card sarà onere dell'Amministrazione/del dipendente comunicare tempestivamente al Fornitore tale circostanza ed il Fornitore provvederà a bloccare la card in tempo

reale, impedendone immediatamente ogni utilizzo. Il Fornitore dovrà rendere disponibile una o più modalità 24/7 per consentire all'Amministrazione/al dipendente di effettuare tale operazione. Il Fornitore deve informare tempestivamente l'Amministrazione di tale situazione, in modo da consentire a quest'ultima di richiedere la sostituzione della card bloccata, con una card di nuova emissione, sulla quale verranno caricati i buoni non utilizzati.

Consegna dell'APP Utilizzatori

Il Fornitore provvederà a comunicare immediatamente con l'accettazione della Richiesta di approvvigionamento a ciascuna Unità Approvvigionante le modalità con cui sarà possibile ottenere l'APP Utilizzatori, in linea con quanto previsto ai successivi paragrafi.

2.5.2. Ricarica in caso di utilizzo di card e/o di APP Utilizzatori

Fermo restando quanto previsto al par. 3.1 e 5.5, il Fornitore provvederà alla ricarica del relativo numero di Buoni pasto (intendendosi per ricarica la disponibilità di buoni per l'utilizzo da parte dell'utilizzatore) del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- a) in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro tre (3) giorni lavorativi: i) dalla ricezione da parte dell'Amministrazione della "*Conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro della consegna delle card*" inviata dal Fornitore; ii) dalla ricezione della richiesta di approvvigionamento, nel caso dell'APP;
- b) nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Approvvigionamento;
- c) nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi.

Ove nella prima Richieste di Approvvigionamento l'Amministrazione intenda richiedere esclusivamente la consegna delle card, rimandando alle successive Richieste di Approvvigionamento il dettaglio per la ricarica dei buoni pasto, i termini per la ricarica dei buoni pasto corrisponderanno a quelli indicati alla predetta lettera b).

Il Fornitore dovrà tempestivamente comunicare all'Unità Ordinante o all'Unità Approvvigionante l'avvenuta ricarica delle card.

2.6. Consegna dei buoni pasto (buoni pasto cartacei)

Il Fornitore provvederà a consegnare a ciascuna Unità Approvvigionante il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Unità Approvvigionante comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolo 10:

- in caso di prima Richiesta di Approvvigionamento, entro venti (20) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta medesima,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento successive alla prima, entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta stessa,
- nel caso di Richieste di Approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi. Detti Buoni pasto dovranno essere inviati con le modalità descritte al successivo capitolo 4 “Caratteristiche dei Buoni pasto”.

All'atto della consegna, nel caso in cui un'Amministrazione Contraente riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

3. Caratteristiche dei Buoni pasto e delle card

3.1. Caratteristiche dei buoni pasto

I Buoni pasto possono avere qualsiasi valore nominale secondo quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. I buoni pasto potranno essere, a seconda della scelta effettuata dall'Amministrazione Contraente, nominativi o non nominativi (cd. buoni ospiti;). Essi dovranno possedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 dell'Allegato II.17 di cui all'art.131 comma 6 del codice caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso.

Il buono pasto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera C e dell'articolo 4 lettera D del richiamato Allegato II.17 al Codice, trattandosi di un documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che assegna al titolare del buono pasto il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione, non essendo possibile convertirlo in denaro necessita di una gestione separata rispetto ad eventuali ulteriori servizi offerti dal fornitore o servizi di pagamento.

Oltre a quanto specificato nei commi 2 e 3 all'art. 4 del richiamato Allegato al Codice, buoni cartacei/card/App dovranno riportare (o dovranno essere associate elettronicamente) le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi della lettera e) dell'art. 5 del predetto Allegato al Codice) entro il quale l'esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate;
- b) la Commissione/Sconto incondizionato (rif. 1.1. Definizioni, punto 4) che il Fornitore riconoscerà all'Esercente, secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara; i termini massimi di pagamento agli Esercenti (rif. 1.1. Definizioni, punto 23), non superiori a quelli offerti in sede di gara;
- c) fermo restando la tracciabilità dei buoni durante il loro completo ciclo di vita, limitatamente al buono pasto cartaceo, deve essere prevista la numerazione progressiva non ripetibile che dovrà permettere agli Esercenti, attraverso specifici dispositivi di lettura, la corretta lettura dei Buoni

pasto Consip, con riferimento agli elementi specifici dell'appalto (Valore nominale, scadenza, Commissione e termini di pagamento), facilitando l'esercente nella corretta fatturazione dei Buoni pasto Consip;

- d) Il Fornitore dovrà inviare all'utilizzatore, con anticipo una comunicazione relativa ai buoni in scadenza. Tale informazione sarà presente anche sul portale web del Fornitore (par. 5.5 lettera E) punto i));
- e) l'Utilizzatore, tramite il proprio account, attraverso il sistema/sito internet/portale web del Fornitore, deve poter accedere alla lista degli accrediti e degli addebiti e alla lista dei buoni pasto con l'evidenza della data di scadenza. Si veda anche par.5.5 lett. E) punto i).

Il servizio è erogato tramite rilascio di buoni pasto cartacei, card e app. L'Amministrazione potrà scegliere tra le seguenti opzioni: i) buoni pasto cartacei; ii) card e app iii) solo app.

Caratteristiche dei buoni pasto cartacei (Buoni pasto analogici cartacei)

Il Fornitore aggiudicatario dovrà, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti al presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "Carta per copia e carta grafica" adottato con decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..".

Caratteristiche grafiche della card (Buoni pasto elettronici/Buoni pasto analogici con Card)

Le caratteristiche grafiche delle card saranno le medesime, all'interno di ciascun lotto, per tutte le Amministrazioni; quest'ultime potranno richiedere d'inserire sulla card esclusivamente le informazioni riportanti i riferimenti dell'Amministrazione e del dipendente utilizzatore, selezionabili nell'Addendum all'Ordine diretto di acquisto.

Il layout di base deve essere in quadricromia e contenere esclusivamente il seguente riferimento all'Accordo quadro Consip: **BP11**.

Il Fornitore dovrà inserire il numero di card, il QR Code attraverso cui l'utilizzatore potrà scaricare l'APP, il proprio logo/marchio commerciale, l'indicazione che il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro.

Specifiche tecniche delle card (Buoni pasto elettronici/Buoni pasto analogici con Card)

La card, utilizzata per identificare in modo sicuro il dipendente e permettere la fruizione dei BP, deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) deve essere multiservizio e cioè in grado di consentire l'erogazione di eventuali ulteriori servizi;
- b) deve essere a contatto, conforme alla norma ISO/IEC 7816 – 1/2/3/4, con microprocessore e con almeno autenticazione interna ed esterna oppure contactless, conforme alla norma

- ISO/IEC 14443 A/B, oppure contatto o contactless con chip con tecnologia EMV e con gestione della crittografia;
- c) sul chip della card devono risiedere o essere utilizzati solo i dati per l'identificazione della card e/o dell'utilizzatore e per la sicurezza della transazione e non deve essere necessario aggiornare la card dopo ogni utilizzo;
 - d) attraverso la card dovranno essere scalati i buoni a partire da quelli con data di scadenza più vecchia.

Caratteristiche dell'APP utilizzatori (Buoni pasto elettronici/Buoni pasto digitali con App)

L'APP, messa a disposizione da ciascun Fornitore, deve esporre funzionalità per gli utilizzatori (rappresentate nel seguito) e per gli Esercenti (rappresentate nel par. 5.5 "Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE"). Può essere prevista una singola APP configurabile per entrambi i ruoli o due diverse APP. L'APP deve essere disponibile almeno sulle principali piattaforme commerciali (es. Google Play store e App Store di Apple) e scaricabile tramite QR Code posto sulla Card.

L'utilizzatore deve avere a disposizione una sezione dedicata alle impostazioni personali per la sicurezza, per le autorizzazioni e i consensi, per le informative (privacy e termini e condizioni dell'App), nonché per la cancellazione dell'account.

Inoltre, ai fini:

- e) della Registrazione: fermo restando la garanzia di sicurezza delle informazioni trattate, l'utilizzatore deve potersi registrare secondo le modalità di registrazione prescelte dal Fornitore (es. tramite e-mail - aziendale o personale - con codice riservato o con Nome, Cognome e Codice fiscale oppure attraverso altra modalità);
- f) dell'Accesso: l'utilizzatore deve poter accedere con una sola mail (o altro identificativo d'accesso) e, nel rispetto del principio della non cedibilità del buono pasto, nel caso di utilizzo di più dispositivi (un dispositivo per volta) deve poter usare le medesime credenziali (es. username=mail + password). Al fornitore è fatto obbligo di assicurare adeguati livelli di sicurezza; ogni utilizzatore deve poter modificare le credenziali di accesso in qualsiasi momento;
- g) della Gestione dei buoni: i) ai fini dell'identificazione l'App dovrà esporre almeno una delle seguenti funzionalità: generazione di un barcode/QRcode, esposizione di un token NFC/contactless, generazione di una OTP (l'App Esercente dovrà poter acquisire il barcode/QRcode o il token NFC/contactless o la OTP per identificare ed autorizzare l'utilizzatore e per la conseguente gestione dei buoni nell'ambito del pagamento); ii) attraverso l'App dovranno essere scalati i buoni con data di scadenza più vecchia (applicando tale principio per ciascun valore nominale, nel caso di buoni da scalare di diverso taglio) e dare evidenza all'utilizzatore della scadenza dei buoni;

- h) della Gestione del portafoglio: tramite l'APP l'utilizzatore deve accedere ai buoni accreditati, ai buoni disponibili, ai buoni consumati, ai buoni in scadenza;
- i) della Gestione della spesa: tramite l'APP l'utilizzatore deve poter accedere alla lista dei punti vendita attraverso mappa con geolocalizzazione o tramite lista con funzioni di ricerca (nome);
- j) della Gestione delle transazioni: tramite l'APP l'utilizzatore deve visionare in tempo reale le transazioni effettuate negli ultimi 6 mesi.

3.2. Spendibilità, Sostituzione e Rimborso dei Buoni pasto scaduti

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d), comma 1, dell'art. 4 dell'Allegato II.17 al Codice).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di pagare (es. contante, carta di debito o credito) l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto - termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1° settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Buoni pasto scaduti: regole per la sostituzione/rimborso

A) Buoni pasto elettronici scaduti

Il Fornitore, successivamente alla scadenza dei buoni pasto e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, dovrà rendere disponibile (attraverso il proprio sistema/sito internet) per l'Amministrazione l'elenco dei buoni pasto scaduti (nel caso di buoni pasto nominativi tale elenco deve riportare il dettaglio dei buoni pasto scaduti per ciascun nominativo).

L'Amministrazione attraverso Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei Buoni pasto (*rif. par. 2.3 precedente*) all'atto dell'emissione dell'Ordinativo o entro la data di invio della richiesta di

approvvigionamento, esprime la propria volontà in merito ai buoni pasto scaduti scegliendo tra le due opzioni di seguito indicate:

- A. **Modalità standard:** Il Fornitore, entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla scadenza dei buoni, dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione una modalità automatizzata per consentirle di chiedere la sostituzione di tali buoni scaduti con buoni pasto di nuova emissione [cfr. punto *ii*) seguente] oppure di dare diverse disposizioni in merito (sia con riferimento alla totalità di detti buoni pasto, sia con riferimento alla totalità o ad alcuni buoni pasto di uno o più utilizzatori). In alternativa alla sostituzione dei buoni pasto scaduti è sempre possibile per l'Amministrazione richiedere, sempre in modalità automatizzata, il rimborso tramite bonifico bancario oppure portare a compensazione tale importo sulle fatture successive [cfr. punto *i*) seguente].

Quanto sopra disciplinato potrà essere richiesto dall'Amministrazione entro e non oltre il **31 marzo** immediatamente successivo alla data di scadenza del Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2024, tale termine coincide con il 31/03/2025).

Nel caso in cui al 31 marzo risultino buoni pasto scaduti per i quali l'Amministrazione non ha effettuato nessuna richiesta, il Fornitore dovrà comunque, **entro e non oltre il 15 maggio** successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto *i*) seguente]. Resta inteso che in questo caso il controvalore restituito all'Amministrazione non erode l'importo complessivo indicato nell'ordinativo.

Con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), intendendosi per tale l'ultima RdA emessa nell'ambito di durata dell'ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto *i*) seguente].

- B. **Modalità alternativa:** Nel caso in cui l'Amministrazione nell'Addendum all'ordine diretto d'acquisto abbia espresso la volontà di avvalersi dell'automatica sostituzione dei buoni pasto scaduti, intendendosi per tale anche l'emissione della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, il Fornitore dovrà, entro e non oltre il **30 aprile** successivo alla scadenza dei buoni, procedere all'emissione della nota di credito in favore dell'Amministrazione e successivamente alla sostituzione automatica dei buoni pasto scaduti con buoni pasto elettronici di nuova emissione, senza alcuna azione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che entro e non oltre il **31 marzo** successivo alla data di scadenza del Buono l'Amministrazione potrà modificare la scelta precedentemente effettuata sull'Addendum

all'ordine diretto d'acquisto oppure dare specifiche indicazioni al Fornitore in merito al dettaglio della Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, emessa dal Fornitore in nome e per conto dell'Amministrazione.

Si rappresenta che con riferimento ai buoni pasto relativi all'ultima Richiesta di approvvigionamento (RdA), il Fornitore dovrà entro e non oltre il 31 marzo successivo alla scadenza riportata sui buoni, emettere una nota di credito per la restituzione del controvalore di detti buoni scaduti [cfr. punto i) seguente].

B) Buoni pasto cartacei scaduti

I Buoni pasto cartacei scaduti potranno essere restituiti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il **31 marzo** (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2024, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2025). Si precisa pertanto, che le Unità Approvvigionanti dovranno collezionare i buoni scaduti ed inviarli al Fornitore seguendo le specifiche indicazioni date da ciascun Fornitore. I buoni pasto scaduti dovranno pervenire al Fornitore entro e non oltre il 31 marzo immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.

Si precisa che:

- il Fornitore nel corso del mese di **ottobre** dovrà dare, a tutte le Amministrazioni, adeguata pubblicità dell'approssimarsi del termine per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- il Fornitore nel corso del mese di **febbraio** dovrà altresì ricordare a tutte le Amministrazioni la data del 31 marzo come termine ultimo per la sostituzione/restituzione dei buoni pasto scaduti;
- in caso di sostituzione/restituzione di Buoni pasto scaduti da parte di un'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere, entro **30 giorni** dalla "ricezione" di suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima.

Le Amministrazioni contraenti potranno:

i. non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione Contraente porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile.

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito, tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione Contraente comunicherà al Fornitore;

ii. richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione

di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto “*da rendere*”.

4. Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto (cd. Buono pasto libero o a valore), la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'Allegato II.17 di cui all'articolo 131, comma 6, del Codice e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Allegato al Codice, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3, comma 1, del predetto Allegato II.17 al Codice.;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3, comma 1, del predetto Allegato II.17 al Codice.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofanìa (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

4.1. Numerosità esercizi

4.1.1. Numero di Esercizi convenzionati nel Lotto

Il Fornitore aggiudicatario, entro **20** giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro, dovrà consegnare un elenco (“Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” - Allegato 1 al presente Capitolato), per ciascuno Lotto/quota di cui è divenuto aggiudicatario, contenente almeno il numero di Esercizi indicati nella seguente tabella:

Lotto	Regioni	Esercizi
1	Lombardia Quota 1	468
	Lombardia Quota 2	312
2	Piemonte - Valle d'Aosta	455

3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	585
4	Liguria - Sardegna	358
5	Toscana	507
6	Emilia-Romagna	585
7	Lazio Quota 1	520
	Lazio Quota 2	455
	Lazio Quota 3	325
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	260
9	Campania Quota 1	507
	Campania Quota 2	338
10	Puglia Basilicata	247
11	Calabria	163
12	Sicilia	397

Si precisa che per i lotti non richiamati in tabella (lotti accessori 13,14 e 15) non sono previsti esercizi da garantire entro 20 gg. dall'attivazione dell'Accordo Quadro.

Il Fornitore, nella fase di convenzionamento dei già menzionati Esercizi, dovrà rispettare i seguenti vincoli:

- relativamente a tutti i lotti, negli esercizi convenzionati deve essere garantita la spendibilità sia di buoni pasto cartacei che buoni pasto elettronici;
- relativamente a tutti i lotti, gli Esercizi da convenzionare dovranno essere ubicati in Comuni che abbiano una popolazione superiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti, come risultanti dai dati ISTAT; l'elenco dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sarà pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it;
- relativamente ai lotti 2, 3, 4, 8 e 10, il numero degli Esercizi da convenzionare dovrà assicurare la presenza di almeno 5 (cinque) esercizi per ciascuna regione di cui è composto il lotto.

Tali vincoli devono essere rispettati esclusivamente alla prima presentazione a Consip, nei termini rappresentati al primo capoverso del presente paragrafo, dell'elenco di cui alla "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato).

Successivamente alla prima consegna dell'Elenco di cui alla Tabella A, tali vincoli non dovranno più essere rispettati e pertanto la distribuzione degli Esercizi potrà variare in funzione delle Amministrazioni aderenti ovvero delle Sedi di utilizzo, fermo restando il numero complessivo di Esercizi minimi per Lotto/quota. Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto (cfr. paragrafo 4.1.4 "Integrazione e sostituzione degli esercizi" al punto b).

Entro il termine sopra indicato (20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro) il Fornitore aggiudicatario dovrà trasmettere alla Consip un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), nonché la prova del convenzionamento di ciascun Esercizio presente nell'Elenco, attraverso la presentazione di uno specifico Addendum al contratto riportante le condizioni previste a valere sull'Accordo quadro Consip, così come meglio descritto al paragrafo 8.1.

Successivamente la Consip verificherà, eventualmente avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità, l'adempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli obblighi di convenzionamento in relazione al numero di Esercizi di cui alla Tabella precedente, per il Lotto /quota di riferimento, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 8.1.

Successivamente, il Fornitore sarà tenuto ad inviare l'elenco relativo agli Esercizi convenzionati nel Lotto, redatto secondo quanto indicato nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), anche alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta.

4.1.2. Numero di Esercizi convenzionati per Sede di utilizzo

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati nel Lotto aggiudicato, dovrà garantire e l'Amministrazione Contraente potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni Sede di utilizzo:

- a. la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto - oppure il miglior rapporto eventualmente offerto in gara - (garantendo comunque un numero minimo di 3 Esercizi per Sede di utilizzo), entro la distanza di 1 Km dalla medesima Sede di utilizzo (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla Sede di utilizzo indicata dall'Unità Approvvigionante della Amministrazione Contraente. Il numero di soggetti aventi diritto al pasto, per Sede di utilizzo, da prendere come riferimento per il calcolo degli Esercizi da convenzionare sarà quello indicato nell'*Addendum all'Ordine diretto d'acquisto*;
- b. presso detti Esercizi dovrà essere assicurata la spendibilità dei Buoni pasto oggetto di codesto appalto. Gli Esercizi convenzionati di cui alla precedente lett. a) e alla successiva lett. e) dovranno essere comunicati a ciascuna Unità Approvvigionante attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante" (Allegato 1 al presente Capitolato). **Tale elenco dovrà essere trasmesso - entro e non oltre 20 giorni lavorativi in caso di buoni pasto cartacei e 30 giorni lavorativi in caso di buoni pasto elettronici - dalla ricezione della prima Richiesta di Approvvigionamento emessa da ciascuna Unità Approvvigionante. In caso di buoni pasto elettronici il termine di consegna del suddetto elenco andrà a coincidere con il minor termine eventualmente offerto in gara per la consegna delle card**;

- c. solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, l'elenco di cui al facsimile "*Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato) dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti ogni 4 mesi. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare comunicazione immediata all'Unità Approvvigionante delle singole variazioni intervenute rispetto all'ultima versione dell'elenco in possesso della stessa Unità Approvvigionante. Infine, tale elenco dovrà essere trasmesso dal Fornitore alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta medesima.
- d. la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. lettera b, del paragrafo 4), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati nell'elenco di cui al facsimile "*Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*", fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità.
- e. solo nel caso in cui lo abbia offerto in gara (cfr. par. 17.1 del Capitolato d'onere, criterio di valutazione 10 "Progetto a valore aggiunto per gli utilizzatori del BP" – sub-criterio 10.2), la presenza di Esercizi oltre 1 km dalla sede di utilizzo (in aggiunta agli esercizi di cui alla precedente lettera a), nei termini indicati nel già menzionato Progetto.

4.1.3. Numero di Esercizi convenzionati fuori lotto

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, nel caso in cui alcuni dipendenti (minimo cinque) per ragioni di servizio dovessero provvisoriamente (almeno 30 giorni) svolgere la propria attività presso una sede ubicata in una regione al di fuori del lotto (di seguito sede di servizio) dovrà:

- a. garantire, per il periodo di tempo indicato dall'Amministrazione Contraente, la presenza di almeno 1 Esercizio convenzionato ogni 30 soggetti aventi diritto al pasto (garantendo comunque un numero minimo di 2 Esercizi per sede di servizio), entro la distanza di 1 Km dalla sede di servizio (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi dalla sede di servizio indicata dall'Unità Approvvigionante;
- b. assicurare presso detti Esercizi convenzionati la spendibilità dei Buoni pasto, esclusivamente cartacei, oggetto di codesto appalto. I suddetti Esercizi convenzionati dovranno essere comunicati all'Unità Approvvigionante che ne abbia fatto richiesta attraverso un elenco riportante almeno le informazioni previste nel facsimile "*Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato). Tale elenco dovrà essere trasmesso entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta emessa dall'Unità Approvvigionante interessata, attraverso l'apposito modulo di cui all'All. 4 al presente Capitolato – "Modulo di richiesta esercizi convenzionati fuori lotto".

4.1.4. Integrazione e sostituzione degli Esercizi

- a) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (che dovrà essere effettuata utilizzando il modulo di cui all' All. 2 al presente Capitolato – *“Modulo di richiesta di integrazione del numero di esercizi convenzionati”*) - un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi. L'Amministrazione potrà eventualmente indicare nel suddetto Modulo le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- b) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti (eventualmente integrata secondo le modalità descritte) inviata alla Consip e/o alle Unità Approvvigionanti non può essere ridotto per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei Contratti di fornitura (stipulati a seguito degli AS).
- c) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi ubicati nelle immediate vicinanze.
- d) L'elenco di cui al facsimile *“Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) sarà costituito dagli Esercizi che il Fornitore avrà convenzionato, sia per buoni pasto cartacei che per buoni pasto elettronici, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, da eventuali successivi Esercizi convenzionati, nonché sarà integrato di volta in volta dagli Esercizi di cui al facsimile *“Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell' Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato).
- e) Gli elenchi aggiornati relativi a tutti i Lotti, così come da facsimile *“Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto”* (Allegato 1 al presente Capitolato) integrato come indicato alla lettera precedente, dovranno essere inviati alla Consip e per estratto, limitatamente alla tipologia di buoni richiesti (cartacei o elettronici), alle Unità Approvvigionanti che ne facciano richiesta (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta). Esclusivamente su richiesta della Consip il Fornitore dovrà inviare (entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta) gli Elenchi come da facsimile *“Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante”* (Allegato 1 al presente Capitolato).

5. Ulteriori obblighi del Fornitore

5.1. Obblighi relativi alla rete degli Esercizi convenzionati

- a) Il Fornitore aggiudicatario dovrà convenzionare, nei termini di cui al presente Capitolato, gli Esercizi che saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto relativi al presente appalto, attraverso la firma di un

contratto di convenzionamento e del relativo Addendum contrattuale Consip (cfr. Allegato 5 al presente Capitolato). Quindi, per ritirare Buoni pasto relativi a codesto appalto e per esigerne il rimborso, un Esercizio deve aver firmato un contratto di convenzionamento ed il relativo Addendum, di cui sopra, che autorizza al ritiro definendo le condizioni contrattuali generali e specifiche.

- b) Tutti gli Esercizi autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (cfr. 5.1 lett. a), relativi al presente appalto, dovranno essere inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati, di cui al presente Capitolato.
- c) Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi occasionalmente presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti Buoni pasto si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara (Commissione e termini di pagamento), indipendentemente dalla presenza del contratto di convenzionamento. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, previa stipula di apposito contratto di convenzionamento e del relativo Addendum oppure dovranno essere inibiti al ritiro di detti Buoni pasto.
- d) Nel caso il Fornitore, successivamente all'aggiudicazione, stipuli ai fini del presente appalto appositi contratti di convenzionamento con ulteriori Esercizi rispetto a quelli indicati negli elenchi presentati a Consip, dovrà applicare anche a detti esercenti le medesime condizioni contrattuali.
- e) Il Fornitore s'impegna altresì ad esibire alla Consip, a fronte di una sua eventuale richiesta, il contratto di convenzionamento e/o l'Addendum al contratto di convenzionamento, relativo a ciascuno degli Esercizi riportati negli Elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
- f) Il Fornitore s'impegna a prevedere per gli esercizi convenzionati per il presente appalto la possibilità per entrambe le parti (esercente ed emittitore), di recedere dal Contratto di convenzionamento, con riferimento al ritiro dei buoni pasto Consip edizione 11 (BP11), in qualsiasi momento e senza giusta causa con preavviso di 30 gg da comunicarsi tramite raccomandata a/r o PEC. Inoltre, il Fornitore s'impegna a prevedere in favore dell'esercente, in relazione all'edizione 11 della gara Consip, una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui si verificassero due mancati pagamenti consecutivi da parte dell'Emittitore.
- g) Il Fornitore aggiudicatario, entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo quadro, dovrà consegnare a Consip una Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti l'avvenuto invio della Comunicazione a tutti i titolari degli Esercizi convenzionati in adempimento degli impegni assunti in sede di Offerta tecnica, nonché la modalità con la quale è stata inviata. Alla già menzionata dichiarazione dovrà altresì essere allegata la copia della Comunicazione che dovrà riportare, tra gli altri:
 - 1. la tipologia di card/buono pasto che sarà utilizzata nell'Esercizio convenzionato;

2. le regole di ritiro dei Buoni pasto da parte dell'Esercente (a fronte della consumazione del pasto da parte dell'utilizzatore) con specifico riferimento alle verifiche di validità dei Buoni pasto ai fini dell'accettazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - autorizzazione al ritiro dei Buoni pasto: presenza di un contratto di convenzionamento e del relativo Addendum specifico per codesto appalto (cfr. lett. a precedente);
 - verifica di validità della card e dei relativi Buoni pasto (es. black list, data di scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti);
3. le regole di validazione dei Buoni pasto ai fini della fatturazione all'Emittitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività amministrative successive al ritiro dei Buoni pasto dagli utenti e fino all'emissione della fattura (es. lettura, contabilizzazione, emissione della distinta e della relativa fattura); la ricezione della fattura da parte dell'Emittitore in data certa (tracciabile ai fini del calcolo dei tempi di pagamento);
4. le regole di fatturazione, richiedendo in particolare che in fattura venga preferibilmente specificato che si tratta di Buoni pasto Consip ed.11, oltre all'evidenza della commissione applicata offerta in sede di gara;
5. le regole di rimborso dei Buoni pasto all'Esercente, evidenziando in particolare la Commissione applicata, i termini di pagamento, il calendario di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi. Si precisa che il Calendario dei pagamenti dovrà essere allegato alla predetta Comunicazione;
6. le regole per recedere dal contratto di convenzionamento. In particolare, il Fornitore evidenzierà le modalità con le quali l'Esercente potrà comunicare una eventuale disdetta del convenzionamento, così da permettere al Fornitore medesimo di aggiornare l'Elenco degli Esercizi autorizzati al ritiro [cfr. lettera f) precedente].
7. Il numero verde di call center dedicato agli esercenti (cfr. 5.4 lett. a) e il servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti (cfr. 5.4 lett. b).

Resta inteso che la predetta Comunicazione dovrà essere inviata dal Fornitore a tutti gli esercizi che successivamente saranno autorizzati al ritiro dei Buoni pasto (cfr. 5.1 lett. a), relativi al presente appalto, e che quindi saranno inseriti, dal Fornitore aggiudicatario, nell'Elenco degli Esercizi convenzionati.

Si precisa che per i lotti accessori (lotti 13,14 e 15) non sussiste l'obbligo di inviare la Comunicazione agli esercenti e la conseguente Dichiarazione a Consip di cui al primo capoverso della presente lettera g). Resta, invece, valido l'impegno ad inviare la comunicazione a tutti gli esercizi che saranno di volta in volta convenzionati, così come riportato al precedente capoverso.

5.2. Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli Esercenti

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna al mese o il numero di date eventualmente offerte in gara. A partire dalla predetta

data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b). Nell'ipotesi in cui le data di consegna dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, la data del calendario dovrà ricadere nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Nel caso in cui il Fornitore abbia offerto in gara due o più date di consegna, nei mesi di gennaio e dicembre dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 7 giorni; nel mese di agosto dovranno essere previste solo 2 (due) date di consegna intervallate da non meno di 15 giorni.

- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 30 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del capitolo 4 del Capitolato Tecnico ("Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati") e di 60 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del capitolo 4 del Capitolato Tecnico, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti, oppure entro il minore termine eventualmente offerto in gara.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, la commissione massima indicata in sede di partecipazione alla gara e definita ai sensi dell'art. 131 comma 5 lettera c) del D.lgs. 36/2023. Resta inteso che la già menzionata Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Si rammenta che ai sensi dell'art.131, comma 5, lettera c) del Codice degli appalti: "[...] *Tale sconto incondizionato remunera ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti*", pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale.
- d) Si rappresenta, inoltre, che la Commissione, di cui al punto precedente, sarà omnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore (anche a titolo di una tantum) dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura (relativamente ai POS fisici), installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software/APP di ciascun fornitore relativamente ai dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a

titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'acquisto o noleggio degli altri dispositivi di lettura (smartphone, PC, sistemi di cassa, etc.), le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell'esercente.

Nel caso di buoni pasto cartacei, il Fornitore dovrà, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura, prevedere anche la dematerializzazione dei buoni pasto cartacei al fine di consentire l'automatica lettura del buono pasto cartaceo (ad es. tramite il codice a barre), permettendo in questo modo all'Esercente di non dover consegnare fisicamente i titoli di legittimazione in formato cartaceo all'Emittitore. Si precisa che i costi per la strumentazione necessaria per la dematerializzazione dei buoni (es. pistole scanner) sono ricompresi nella Commissione applicata all'esercente. Resta inteso che nel caso l'esercente utilizzi per la dematerializzazione strumenti non resi disponibili dal Fornitore, tali costi restano in capo all'esercente.

- e) Nessun vincolo deve essere posto all'esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara, ivi compresa la richiesta di fatturazione separata per i Buoni pasto Consip. Pur non essendo un obbligo, ove possibile, è preferibile – anche ai fini di una più agevole e rapida gestione dei pagamenti - che in fattura l'esercente provveda a specificare che si tratta di Buoni pasto Consip ed.11.
- f) Il Fornitore aggiudicatario, limitatamente al buono pasto elettronico, dovrà garantire agli esercenti, previo inserimento dei dati di fatturazione da parte dell'Esercente stesso, l'emissione automatizzata delle fatture per il successivo pagamento nei termini previsti dal calendario dei pagamenti; il costo di tale attività s'intende ricompreso nella Commissione offerta in gara. Fermo restando l'obbligo relativo alla possibilità per l'Esercente di emettere contestualmente alla validazione dei Buoni pasto anche la relativa fattura, dovrà essere reso possibile all'Esercente medesimo differire l'emissione della fattura, a suo insindacabile giudizio, entro i termini di scadenza previsti per la richiesta di rimborso dalla normativa vigente, accantonando virtualmente i Buoni pasto validati ed esigibili e rilasciando un rapportino finale sui Buoni pasto validati da fatturare. Inoltre, il Fornitore aggiudicatario dovrà, su richiesta degli esercenti, generare ed inoltrare, senza ulteriori costi, la fattura elettronica al SDI. Il Fornitore dovrà, altresì, fornire all'esercente un rendiconto mensile atto a favorire la fatturazione da parte dell'esercente medesimo dei buoni pasto non ancora fatturati.
- g) Qualora uno o più Buoni pasto, per i quali l'Esercente richiede il rimborso, vengano contestati dall'Emittitore (Fornitore aggiudicatario), quest'ultimo dovrà liquidare nei tempi previsti l'importo dei Buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura.
- h) L'Emittitore dovrà registrare le fatture relative al pagamento dei Buoni pasto Consip agli Esercenti su un registro IVA dedicato a codesto appalto. È tuttavia ammessa la registrazione di fatture che oltre ai Buoni pasto Consip contengano anche altri buoni pasto. In tale registro andranno registrate

esclusivamente le fatture che saranno ammesse al pagamento e non anche quelle errate (es. Sconto incondizionato Consip non corretto) per le quali l'Emittitore richiederà una rifatturazione corretta. La Consip potrà richiedere copia cartacea e/o elettronica di detto Registro ed eventualmente del Registro IVA generale.

- i) Per ogni fattura relativa al pagamento dei Buoni pasto agli Esercenti, dovrà esserci evidenza:
1. del codice attribuito all'Esercente (cd. codice ristoratore);
 2. della data di ricezione della suddetta fattura;
 3. dei Buoni pasto a cui si riferisce. Al riguardo sarà comunque necessario dare evidenza della procedura interna certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale sia tracciabile il collegamento tra ciascuna fattura ed i relativi Buoni pasto oggetto del presente appalto;
 4. della data del pagamento effettuato con eventuale copia del pagamento stesso e/o del relativo flusso dati, con procedura integrata con quella di cui al punto 3 precedente, certificata da Ente terzo o dal Fornitore medesimo, attraverso la quale dovrà essere garantita la tracciabilità dello stato dei pagamenti.
- j) È esclusa la possibilità per l'aggiudicatario di richiedere agli esercenti di fatturare i buoni pasto oggetto dell'appalto a società diverse dall'aggiudicatario medesimo.

5.3. Obblighi relativi ai Progetti tecnici

I servizi resi a seguito dei progetti tecnici presentati dovranno essere resi disponibili agli utilizzatori e/o agli esercenti, senza richiedere alcun costo aggiuntivo. Inoltre, tali servizi dovranno essere resi nelle modalità e nei tempi sviluppati nei progetti stessi entro e non oltre 4 (quattro mesi) dall'attivazione dell'Accordo quadro relativo al presente appalto.

5.4. Obblighi relativi alla tracciabilità

- a) Il Fornitore deve garantire un servizio di call center con numero verde dedicato agli Esercenti per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, allo stato dei pagamenti ed alle modalità di invio delle fatture, nonché a quanto previsto sul punto al par. 5.5 lett. C) seguente; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul Sito internet/Portale web del fornitore;
- b) il Fornitore deve garantire un servizio di "tracciabilità on line dello stato dei pagamenti" dedicato agli Esercenti, che consenta di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture dalla data di ricezione (cfr. par. 5.2 lett. i punto 2) all'effettivo pagamento (cfr. par. 5.2 lett. h punto 4); resta inteso che il Fornitore dovrà consentire agli esercenti di avere le informazioni sui buoni fatturati (es. transazioni per punto vendita e per intervallo di date, completi di numeri e valori nominali, commissione e importi) per Consip, con l'evidenza della commissione applicata e dei motivi di un eventuale rifiuto del pagamento. L'esercente deve poter generare/consultare/stampare i report relative alle informazioni trattate. Si rimanda anche al par.5.5 lett. E);
- c) il Fornitore deve garantire un servizio di call center con numero verde dedicato Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle

- modalità di erogazione del servizio, agli obblighi contrattuali del Fornitore (es. numerosità Esercizi), alle modalità di fatturazione, allo stato dell'ordine; i giorni e gli orari minimi di servizio del call center saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; tale numero dovrà essere comunicato alla Consip e pubblicato sul sito internet del Fornitore;
- d) il Fornitore deve garantire un servizio di “tracciabilità on line dello stato dell'ordine” dedicato alle Amministrazioni Contraenti per consentire loro e alle Unità Approvvigionanti di monitorare le varie fasi dell'ordine, nonché per consentire la tracciatura dell'erogato (somma degli importi delle Richieste di Approvvigionamento effettuate) rispetto all'ordine principale (importo complessivo indicato nell'Ordine diretto d'acquisto). Tali dati potranno essere richiesti anche “off line” attraverso apposita reportistica. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail): 1) l'approssimarsi dell'esaurimento della capienza degli OdA attivi sulla base di una proiezione fatta sullo storico delle RdA (fabbisogno di 2 mesi); 2) l'approssimarsi dell'esaurimento dell'intero Lotto/quota di competenza (90% del massimale); 3) l'approssimarsi della data di scadenza dell'OdA.
- e) Il Fornitore dovrà garantire idonei mezzi per la consultazione delle informazioni relative alla disponibilità dei buoni pasto (es. buoni accreditati, buoni disponibili, buoni consumati, buoni in scadenza).
- f) il Fornitore deve garantire un servizio di “tracciabilità on line dello stato delle Fatture” dedicato alle P.A., che consenta per ciascun Ordine di acquisto di monitorare le varie fasi del pagamento delle fatture con riferimento alle relative RdA, a partire dalla data di ricezione delle predette fatture fino all'effettivo pagamento (cfr. art.11 dell'Accordo Quadro); resta inteso che il Fornitore dovrà consentire alle P.A. che dovrà rendere disponibili anche tutte le informazioni relative ad eventuali note di credito. Inoltre, il Fornitore dovrà segnalare all'Amministrazione (es. alert automatizzato notificato tramite e-mail) l'approssimarsi della scadenza per il pagamento di ciascuna fattura.

5.5. Obblighi relativi al modello di funzionamento del BPE

Il Fornitore dovrà erogare un servizio sostitutivo di mensa anche tramite buono pasto elettronico, garantendo: **i)** all'esercente la possibilità di tracciare le varie fasi del cd. ciclo passivo consentendo l'emissione e l'invio della fattura al Fornitore per il successivo pagamento; **ii)** all'Amministrazione la gestione automatizzata del cd. ciclo attivo, assicurando loro l'assistenza necessaria all'implementazione, all'utilizzo e alla gestione del servizio stesso (rif. par.3.1 precedente), intervenendo in caso di malfunzionamenti **entro un giorno lavorativo dalla richiesta** da parte dell'Amministrazione; **iii)** agli utilizzatori la consultazione delle informazioni necessarie per l'utilizzo del buono pasto; **iv)** a Consip tutte le informazioni necessarie al fine del monitoraggio dell'AQ e all'effettuazione delle verifiche ispettive;

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di buono pasto elettronico totalmente automatizzato, rispettando quanto previsto al comma 6, dell'art. 131 del D.lgs. 36/2023 “[...] è *garantito agli esercizi convenzionati*

un unico terminale di pagamento”. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotare tutti gli esercenti convenzionati per il presente appalto di un dispositivo/terminale di lettura unico multi-fornitore in grado di processare tutte le tipologie di buoni pasto di cui al par.3.1 del presente Capitolato tecnico (da intendersi buoni pasto cartacei, buoni pasto erogati tramite card oppure App).

A tal fine si descrivono di seguito le specifiche tecniche che il fornitore dovrà garantire nell’ambito del servizio di cui trattasi e in particolar modo con riferimento al settore dei piccoli esercenti, che attualmente utilizzano le cd. “altre reti” (es. reti proprietarie/reti di terzi) e per quanto applicabili nell’ambito delle cd. reti bancarie e delle reti relative agli esercenti che usano sistemi integrati di cassa.

A. Caratteristiche dei Dispositivi/Terminali di lettura

- Il servizio dovrà essere erogato tramite una rete di dispositivi/terminali di lettura presso l’esercente convenzionato – es. POS fisico con lettore integrato per buoni pasto cartacei o POS fisico con lettore esterno (scanner pistola), Terminale con software integrato nelle casse, Dispositivi esterni connessi al sistema di cassa per la lettura dei buoni pasto cartacei (scanner da banco, scanner pistola), POS virtuale come smartphone e tablet – che consentano la lettura del buono pasto cartaceo, della card o la comunicazione con l’App utilizzatore;
- relativamente al presente appalto è a carico del Fornitore (il cui costo è ricompreso nella Commissione/Sconto incondizionato) solo la fornitura dei POS fisici e degli scanner pistola (nel caso i POS installati non fossero in grado di leggere i buoni pasto cartacei), diversamente relativamente ai dispositivi di lettura dell’esercente il Fornitore dovrà mettere a disposizione l’APP esercente (di cui alla successiva lettera B). Inoltre, si chiarisce che qualora l’emittitore dotasse l’esercente di una App per smartphone (o altro dispositivo di lettura dell’esercente) che garantisca l’accettazione di tutte le tipologie di buono di cui al par. 3.1 del presente Capitolato tecnico, non sussiste l’obbligo di fornitura del terminale POS; resta inteso che il Fornitore deve comunque garantire che il servizio venga erogato nei termini previsti dal presente capitolato, in difetto dovrà rescindere il contratto con l’esercente;
- i POS fisici dovranno essere omologati per i pagamenti con carta EMV;
- preferibilmente, dovranno essere utilizzati POS fisici con lettore integrato per buoni pasto cartacei;
- i POS fisici dovranno consentire, eventualmente attraverso un’apposita ricevuta, la verifica della transazione avvenuta da parte dell’utilizzatore, nonché all’esercente di avere immediatamente al termine della transazione indicazioni in merito alla quantità e al valore dei buoni pasto utilizzati, al fine di permettere all’esercente l’emissione di uno scontrino fiscale con le corrette modalità di pagamento. Resta inteso che l’eventuale parte eccedente il valore determinato dalla somma dei buoni spesi, deve essere saldato con altro sistema di pagamento complementare (contante, carta di debito o credito, etc.).

B. Caratteristiche del SW e dell’APP esercenti

- I SW/APP installati sul POS fisico dovranno essere multi-fornitore; dovrà, pertanto, essere previsto un SW unico per tutti i Fornitori. Esclusivamente nei casi in cui i POS installati presso l'esercente siano in grado di ospitare più applicativi sarà possibile installare SW/APP propri di ciascun Fornitore. In entrambi i casi tali SW/APP dovranno: **i)** essere in grado di implementare sul POS le funzioni rese disponibili dall'autorizzativo di cui alla successiva lettera F); **ii)** essere disponibili all'attivazione del servizio presso l'esercente convenzionato per il presente appalto;
- Con riferimento all'APP esercenti: **i)** l'APP dovrà essere in grado di implementare le funzioni rese disponibili dall'autorizzativo ed essere disponibile all'attivazione del servizio presso l'esercente convenzionato per il presente appalto; **ii)** l'APP deve essere disponibile almeno sulle principali piattaforme commerciali (es. Google Play store e App Store di Apple); **iii)** l'esercente deve avere a disposizione una sezione dedicata alle impostazioni personali per la sicurezza, per le autorizzazioni e i consensi, per le informative (privacy e termini e condizioni dell'App), nonché per la cancellazione dell'account; **iv)** ai fini della Registrazione, l'esercente deve potersi registrare in modo autonomo o con l'assistenza del Fornitore. Le informazioni minime sono: Ragione sociale della sede, Insegna, nomi e indirizzi dei punti vendita. Il processo di registrazione deve essere totalmente compatibile e alternativo a quello tramite portale web; **v)** ai fini dell'identificazione univoca del punto vendita, in caso di più punti vendita, l'esercente deve poter identificare e configurare l'APP per avere e gestire le informazioni per ogni punto vendita; **vi)** ai fini del Report transazione, l'esercente deve avere comunicazione immediata della transazione effettuata con identificazione del numero di buoni, dell'importo e valore transato.
- con riferimento ai SW e alle APP installate sui POS fisici o sui Dispositivi di lettura dell'esercente, il Fornitore dovrà: **i)** assistere l'esercente nell'acquisizione e nella gestione dell'applicativo anche in corso di fornitura; **ii)** procedere all'esecuzione da remoto di eventuali attività di adeguamento/aggiornamento del software di accettazione dei buoni pasto; **iii)** eseguire da remoto l'abilitazione di un nuovo emettitore.

Resta inteso che in tutti i casi in cui l'applicativo non è fornito dal Fornitore (es. sistemi di gestione di cassa, sistema bancario), lo stesso dovrà comunque: **i)** garantire che il servizio venga erogato nei termini previsti dal presente capitolato, in difetto dovrà rescindere il contratto con l'esercente; **ii)** essere in grado di implementare sul dispositivo di lettura le funzioni rese disponibili dall'autorizzativo; **iii)** essere disponibile all'attivazione del servizio presso l'esercente convenzionato per il presente appalto;

C. Assistenza agli esercenti.

- Il Fornitore dovrà garantire l'assistenza agli esercenti sia attraverso call center dedicato (attivo 7 giorni su 7, dal lunedì a domenica, dalle 7,00 alle 22,00, incluso i festivi) per informazioni (vedasi par. 5.4 lett. a) precedente), segnalazioni e interventi da remoto per il ripristino di POS

e SW/APP, che attraverso interventi di riparazione e sostituzione entro 24 ore dal giorno successivo alla presa in carico della segnalazione.

D. Attività di gestione della rete di Dispositivi/Terminali di lettura

- L'attività di gestione della rete di Dispositivi/Terminali di lettura e delle transazioni di buoni pasti ad essa collegate è svolta dal Fornitore attraverso uno o più **Gestori di terminali (GT). Per GT** si intende il soggetto che svolge tale attività **per più società emettitrici** (in numero non inferiore a quattro), con l'obiettivo di aprire la propria rete a tutte quelle che ne facciano richiesta. Resta inteso che la società di buoni pasto (Fornitore) in possesso di una rete proprietaria, quando svolge le attività descritte assume il ruolo di Gestore di Terminali (GT). Il Gestore di Terminali deve avere a disposizione una piattaforma informatica (hardware e software) in grado di collegarsi all'Autorizzativo dei Fornitori aggiudicatari. Fermo restando gli specifici contratti stipulati tra le parti (GT ed Emittitore), resta inteso che nei confronti di Consip l'unico responsabile è il Fornitore.

E. Portale web per gli utenti del servizio (P.A., Utilizzatori, Consip, esercenti)

- Il Fornitore attraverso il proprio portale web, fermo restando quanto richiesto in altre parti del presente Capitolato Tecnico, dovrà garantire almeno: **i) con specifico riferimento agli utilizzatori**, questi dovranno avere a disposizione, tra le altre, tutte le informazioni relative agli esercizi convenzionati e ai buoni pasto accreditati per mese, disponibili, utilizzati/rifiutati, gli esercizi dove sono stati spesi, i buoni pasto in scadenza (si veda anche par. 3.1); **ii) con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni** e alla interazione con il Fornitore, fermo restando quanto previsto ai par. 2.2.2, 2.2.5, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, si rimanda alle disposizioni di cui al par. 5.4 lettere d), e), f) precedente; **iii) con specifico riferimento agli esercenti**, tra le altre, dovrà essere possibile effettuare le operazioni di convenzionamento (contratto e addendum), con apposizione della firma digitale tramite web e la creazione/modifica dell'anagrafica dell'Esercente e dei suoi punti vendita, con la possibilità per l'Esercente di poter visionare anche via Web le condizioni contrattuali firmate. Inoltre, si rimanda alle disposizioni di cui al par. 5.4 lettera b) precedente; **iv) con specifico riferimento alle interrogazioni Consip**, attraverso il portale dovrà essere possibile per Consip effettuare estrazione dati ai fini del monitoraggio dell'AQ, dell'effettuazione delle verifiche ispettive, nonché delle statistiche di utilizzo (es. percentuali di spesa per volumi, date ed aree geografiche), in linea con quanto previsto nel presente Capitolato tecnico.

F. Sistema autorizzativo

- Il Fornitore dovrà rendere disponibile un sistema autorizzativo in grado di ricevere, elaborare e rendicontare i flussi di consumo ed effettuare le transazioni e la riconciliazione delle transazioni a fine giornata. Tale sistema dovrà essere basato su API esposte da web service con lo scopo di rendere possibile ad un Gestore di Terminali la gestione di una transazione di buoni pasto.

Le API identificate sono: saldo buoni, consumo buoni, storno operazione, info operazione, pre-autorizzazione buoni, notifica chiusura pre-autorizzazione buoni.

- Preferibilmente, il Fornitore utilizzerà il “**Sistema autorizzativo unificato**”, intendendosi per esso il sistema autorizzativo di ciascun Fornitore che utilizza il protocollo di comunicazione di seguito rappresentato: il Fornitore esporrà API di tipo REST (con servizi Web Restful), con dati in formato JSON, come definito nell’ Allegato 8: Protocollo Unico – Descrizione API. Fermo restando quanto indicato nell’Allegato 8, in corso di esecuzione del servizio potranno essere concordate con gli aggiudicatari minime modifiche di carattere non sostanziale, al fine di garantire la funzionalità di quanto offerto.

G. Modalità di fruizione del buono pasto

- La fruizione dei buoni pasto deve avvenire esclusivamente in modalità **full-online**.

H. Sicurezza delle transazioni e nello scambio delle informazioni con utenti e PA

- Il Fornitore deve garantire adeguati sistemi di sicurezza del dato durante l’interazione della carta/app utilizzatori col dispositivo di lettura. Inoltre, nella fase di trasferimento dei dati dal dispositivo di lettura al Gestore di Terminali e da Gestore di Terminali ai sistemi di autorizzazione dell’emittitore il servizio deve garantire la protezione dei dati mediante tecniche di cifratura del canale trasmissivo, garantendo che i dati non siano leggibili da chi non è autorizzato e protetti con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati. Per le specifiche, nel caso di “sistema autorizzativo unificato” si rimanda all’Allegato 8: Protocollo Unico – Descrizione API. Tutto ciò premesso, resta inteso che è in capo al Fornitore aggiudicatario la responsabilità legata alla sicurezza dei dati trattati (es. identificativi dell’utilizzatore e transazioni).

I. Gestione dei dati e Sicurezza delle informazioni

- Il Fornitore deve sempre garantire la privacy dei dati e non cedere a terzi se non per ragioni strumentali le banche dati contenenti i riferimenti degli utilizzatori del servizio. Inoltre, il Fornitore, seppur non in possesso della certificazione di seguito indicata, si obbliga ad uniformarsi ai dettami della ISO 27001 e della ISO 27701 in relazione alla gestione e protezione delle informazioni e dei dati personali, nell’ambito dei processi di erogazione di servizi sostitutivi di mensa, basati su titoli cartacei ed elettronici, dedicati ad enti pubblici sul territorio nazionale, attraverso una rete di affiliati e partner, e che transitano su una piattaforma informatica.

5.6. Obblighi relativi al sistema di controllo e agli indicatori di performance

Il Fornitore aggiudicatario, in linea con gli impegni assunti con il presente appalto, con il proprio manuale della qualità e con le proprie procedure interne, s’impegna a presentare a Consip, entro 6 mesi dall’attivazione dell’Accordo quadro, un Piano della Qualità (PdQ), da redigere in conformità alla norma UNI ISO 10005 (in corso di validità al momento della redazione del PdQ), che definisca tutte le fasi del

processo di erogazione del servizio riportando, per ciascuna fase, i punti di controllo e le azioni correttive da mettere in campo, oltre agli indicatori di performance.

Ai fini della individuazione degli indicatori di performance, con specifico riferimento a tutti i centri di contatto (CCC) rivolti sia alle Amministrazioni che agli Esercenti, il Fornitore aggiudicatario, nel redigere il già menzionato PdQ dovrà far riferimento, per quanto applicabile, agli indicatori di cui alle norme UNI EN 15838:2010 e UNI 11200:2020. A riguardo si precisa che non è richiesto il possesso della certificazione rilasciata con riferimento alle predette norme ma, per quanto applicabile, il rispetto di quanto in esse riportato debitamente personalizzato attraverso il predetto PdQ. Il Fornitore s'impegna a rispettare, monitorare e tenere sotto controllo gli indicatori di prestazione così come definiti nel PdQ presentato a Consip.

Il Fornitore, infine, si impegna a presentare a Consip, dietro semplice richiesta ed entro 15 giorni solari dalla richiesta stessa, una Nota tecnica attraverso la quale siano rappresentati i risultati delle azioni messe in campo per garantire il rispetto degli impegni a cui si è obbligato attraverso il PdQ.

5.7. Obblighi in materia contabile e finanziaria

a) Indice di bilancio espresso dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, con valore soglia di 0,50, da rispettare per tutta la durata dell'appalto. In particolare, tale Indice di bilancio è espresso dal rapporto tra attività correnti (crediti a breve, incluse disponibilità finanziarie) e passività correnti (debiti a breve, inclusi debiti finanziari a breve termine). Ai fini del calcolo dell'indice saranno escluse le voci di credito e debito *intercompany* (rapporti tra società controllante, controllate e collegate). Tale rapporto non dovrà risultare inferiore al valore soglia di 0,50, per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi. L'indice dovrà essere calcolato utilizzando le voci di stato patrimoniale evidenziate come crediti e debiti a breve termine (esclusi gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) dagli schemi obbligatori di bilancio ai sensi dell'art. 2424 cod.civ.:

- i) per crediti voce C, numeri I, II [escluse voci 2),3),4)], III, IV;
- ii) per i debiti voce D [escluse le voci 9), 10), 11)].

Consip monitora tale indice, verificando che lo stesso, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, non sia inferiore al già menzionato valore soglia. La prima rilevazione è effettuata in sede di stipula, sulla base dell'ultimo bilancio approvato disponibile. A seguire, una volta l'anno, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, entro e non oltre il primo settembre di ogni anno, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o da un consulente iscritto all'Albo dei Revisori, e resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il valore soglia riferito all'indice richiesto, corredata dal relativo bilancio con l'evidenza dei punti specifici relativi ai dati utili per calcolare il valore soglia. Consip si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato. Nel caso in cui dovesse risultare un valore soglia inferiore a 0,50, ferma restando l'applicazione della penale

di cui al paragrafo 10.6 lett. W), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a ripristinare le richieste condizioni di equilibrio economico e finanziario entro un successivo controllo che avverrà dopo sei mesi da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse continuare a risultare un indice inferiore al predetto valore soglia, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

- b) Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, da cui deve risultare l'equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70. Il prospetto di rendicontazione specifica deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura. Il risultato operativo di commessa dovrà sempre essere positivo (equilibrio tra costi e ricavi) e il rapporto tra crediti e debiti non dovrà risultare inferiore al valore soglia di 0,70. Tale impegno dovrà essere rispettato per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi.

Consip monitora tale impegno verificando, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, il rispetto del già menzionato valore soglia. La prima verifica verrà effettuata dopo non meno di 6 mesi di attivazione della commessa, a partire dall'ultimo bilancio approvato disponibile. Successivamente dopo 180 giorni dalla data di approvazione di detto bilancio annuale sarà effettuata una ulteriore verifica sulla base del bilancio "semestrale" (bilancio infrannuale non approvato). La successiva verifica sarà effettuata sulla base del bilancio annuale approvato e così via per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale. A tal fine, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione (la prima su richiesta di Consip, le altre nei termini previsti senza che Consip debba effettuare richieste), rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) o da un consulente iscritto all'Albo dei Revisori, e resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che il risultato operativo di commessa è positivo, nonché il rispetto del predetto valore soglia riferito al rapporto richiesto. Consip si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione a comprova di quanto dichiarato. Nel caso in cui fosse riscontrato un risultato di commessa negativo e/o un valore soglia del rapporto debiti crediti inferiore a 0,70, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.6 lett. x) e/o y), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a ripristinare le richieste condizioni di equilibrio economico e finanziario entro il successivo controllo semestrale da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse permanere un risultato di commessa negativo e/o il mancato rispetto del predetto valore soglia, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

- c) Presentazione della Centrale rischi, rilasciata dalla Banca d'Italia, che: i) non evidenzia uno stato di sofferenza dell'azienda; ii) presenti nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato non superiore al 10%. Consip monitora tale impegno verificando, per tutta la durata dell'esecuzione contrattuale, il rispetto del predetto impegno. La prima verifica è effettuata in sede

di stipula con una certificazione con data di emissione non antecedente a 60 giorni prima della data di presentazione dell'offerta. La successiva verifica è effettuata con presentazione della certificazione 90 giorni dopo la data di stipula dell'AQ, con data di emissione non antecedente 60 giorni prima della data di presentazione della certificazione. Le ulteriori certificazioni dovranno essere presentate ogni 180 giorni dalla data di presentazione della precedente certificazione (con data di emissione non antecedente 60 giorni prima della data di presentazione della certificazione). Nel caso in cui fosse riscontrato uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10% ferma restando l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.6 lett. aa), il Fornitore sarà tenuto ad intraprendere le azioni necessarie a garantire il rispetto dell'impegno contrattuale entro il successivo controllo semestrale da parte di Consip (controllo relativo al successivo semestre). Nel caso in cui da quest'ultimo dovesse permanere uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10%, Consip potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro.

Il Fornitore è tenuto a presentare la documentazione di cui alle lettere a), b), c) precedenti nei termini richiesti pena applicazioni delle penali di cui al par.10.6 lett.bb).

6. Fatturazione e Pagamenti

In merito alla disciplina specifica si rimanda all'art. 11 "Corrispettivi e fatturazione" dell'Accordo quadro, nonché all'art. 5 "Prezzi e vincoli degli appalti specifici" del medesimo Accordo quadro.

7. Interessi di mora

In merito alla disciplina specifica si rimanda al comma 16, dell'art. 11 "Corrispettivi e fatturazione" dell'Accordo quadro.

8. Monitoraggio della fornitura da parte della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni contraenti

- a) Le Amministrazioni Contraenti (e per loro conto, le Unità Approvvigionanti), durante l'efficacia dei Contratti di fornitura, potranno effettuare verifiche sull'adempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti dai contratti di fornitura, con qualsiasi modalità ed in ogni momento.
- b) La Consip effettuerà – avvalendosi di Organismi di Ispezione selezionati con procedura a evidenza pubblica e accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 in corso di validità – uno o più cicli di verifiche ispettive, come nel prosieguo rappresentate (rif. 8.1 e 8.2), presso: a) gli Esercizi convenzionati dal Fornitore; b) le sedi del Fornitore medesimo; c) la sede Consip, attraverso apposita documentazione richiesta al Fornitore. I costi delle verifiche ispettive, indipendentemente dall'esito, saranno a totale carico del Fornitore.

Le suddette attività di verifica ispettiva avranno lo scopo di monitorare il corretto adempimento degli impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati nel Lotto (rif. par. 4.1.1), nonché degli ulteriori impegni relativi alle altre condizioni di aggiudicazione ed al rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente Capitolato e/o assunti in sede di gara, ivi compresi eventuali impegni relativi al convenzionamento degli Esercizi ubicati fuori Lotto (rif. par.4.1.3).

- c) In presenza di evidenze oggettive della sussistenza di inadempimenti/comportamenti difformi da quanto contrattualmente previsto posti in essere dal Fornitore nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip effettuare verifiche mirate, durante tutto il corso della durata dell'Accordo quadro e dei contratti attuativi anche in deroga al termine minimo di avvio delle verifiche di cui al successivo punto 2 del presente paragrafo. All'esito di tali verifiche in presenza di gravi e reiterati inadempimenti, ove ne ricorrano i presupposti, Consip si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro. I costi relativi a suddette verifiche saranno a carico del Fornitore e non ricompresi negli importi massimi di cui alle successive tabelle M.0 e M.1.
- d) Consip potrà effettuare ulteriori o diverse azioni di monitoraggio e controllo del rispetto del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali facenti capo al Fornitore, richiedendo, all'esito, l'adozione delle azioni correttive eventualmente individuate. In mancanza, Consip provvederà ad applicare le penali previste per gli inadempimenti riscontrati. In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto l'Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte.
- e) Consip ha altresì previsto una procedura di raccolta e gestione degli eventuali reclami provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, così come di seguito descritta (*rif. par. 8.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti"*).

In corso di esecuzione contrattuale la Consip effettuerà – avvalendosi dei predetti Organismi di Ispezione - apposite verifiche ispettive, così come descritto al successivo punto 1.

Le verifiche ispettive si effettueranno in tempi diversi ed avranno ad oggetto quanto di seguito indicato:

1. Verifica ispettiva da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione del contratto (rif. par. 4.1.1). Tale Verifica, effettuata a campione, sarà volta ad accertare l'adempimento, da parte del Fornitore, degli impegni relativi al convenzionamento, e avrà ad oggetto la verifica dell'esistenza di un contratto di convenzionamento specifico per codesto appalto, il cd. *Addendum al contratto di convenzionamento*, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 8.1. In particolare, il predetto Addendum avrà la funzione di accertare l'esistenza e l'ubicazione dell'Esercizio (attraverso la presentazione di scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, fatture, dichiarazione dell'esercente), nonché la volontà dell'Esercente, espressa attraverso la firma dell'Addendum stesso di accettare i Buoni pasto relativi al presente appalto alle condizioni riportate nell'Addendum citato.

2. Verifiche Ispettive che potranno essere espletate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi (cfr. punto 1) e per tutta la durata della stessa e dei singoli contratti di fornitura. Ferma la facoltà di Consip di monitorare tutti i livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara, le verifiche ispettive effettuate a campione presso gli Esercenti e/o presso il Fornitore, saranno volte ad accertare l'adempimento da parte del Fornitore aggiudicatario degli impegni relativi al convenzionamento, e consisteranno in un controllo – in corso di vigenza del Contratto di fornitura – volto a monitorare

- l'esistenza degli Esercizi;
- l'effettiva spendibilità dei Buoni pasto per i dipendenti utilizzatori;
- il pieno riconoscimento del Valore nominale del Buoni pasto;
- il rispetto da parte del Fornitore dei termini di pagamento e della percentuale massima di Commissione se offerti in gara

Oltre agli ulteriori livelli di servizio nel prosieguo specificati (rif. 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7).

Le Verifiche ispettive che dovessero essere effettuate durante l'efficacia dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura potranno essere espletate a partire dal 180° giorno solare successivo alla data di attivazione del lotto di riferimento, fatti salvo i casi di oggettive evidenze di inadempimenti/comportamenti difforni da quanto contrattualmente previsto per i quali si rimanda a quanto precedentemente rappresentato (rif. lett. c precedente).

Resta inteso che, in ordine alle già menzionate verifiche (ed anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), il Fornitore è l'unico soggetto responsabile, nei confronti della Consip, per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi previsti.

I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore (indipendentemente dall'esito – positivo o negativo – delle verifiche stesse), il quale provvederà ad effettuare i relativi pagamenti nei confronti di Consip S.p.A. secondo quanto indicato all'art. 9 dell'Accordo Quadro.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono indicati per ciascun Lotto nelle tabelle che seguono.

Tabella M.0		
Verifiche Ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro (Costi complessivi):		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Lombardia Quota 1	800,00
	Lombardia Quota 2	800,00
2	Piemonte - Valle d'Aosta	800,00
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	1.100,00

4	Liguria - Sardegna	800,00
5	Toscana	1.100,00
6	Emilia-Romagna	1.100,00
7	Lazio Quota 1	1.100,00
	Lazio Quota 2	800,00
	Lazio Quota 3	800,00
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	800,00
9	Campania Quota 1	1.100,00
	Campania Quota 2	800,00
10	Puglia Basilicata	800,00
11	Calabria	800,00
12	Sicilia	800,00

<p style="text-align: center;">Tabella M.1 Verifiche Ispettive da espletarsi successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura (Costi complessivi):</p>		
Lotto	Regioni	Importo massimo (€)
1	Lombardia Quota 1	30.000,00
	Lombardia Quota 2	22.000,00
2	Piemonte - Valle d'Aosta	30.000,00
3	Veneto Friuli- Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige	30.000,00
4	Liguria - Sardegna	30.000,00
5	Toscana	22.000,00
6	Emilia-Romagna	30.000,00
7	Lazio Quota 1	30.000,00
	Lazio Quota 2	30.000,00
	Lazio Quota 3	30.000,00
8	Marche Umbria Abruzzo Molise	30.000,00
9	Campania Quota 1	30.000,00
	Campania Quota 2	30.000,00
10	Puglia Basilicata	30.000,00
11	Calabria	22.000,00
12	Sicilia	30.000,00
13	Lotto accessorio NORD	22.000,00
14	Lotto accessorio CENTRO	22.000,00
15	Lotto accessorio SUD	22.000,00

Gli importi di cui alla tabella M.0 ed alla tabella M.1 sono da considerarsi importi massimi e potrebbero non essere completamente utilizzati, salvo quanto espressamente previsto al par. 8.2.1.

L'importo indicato in tabella M.1 comprende anche il costo dei Buoni pasto, di cui al paragrafo 8.2 "Verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro", che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l'effettuazione delle verifiche ispettive. I Buoni pasto non utilizzati o il relativo valore verrà restituito al Fornitore.

8.1. Verifiche ispettive da espletarsi sui convenzionamenti degli esercizi effettuati dal Fornitore entro 20 giorni lavorativi dall'attivazione dell'Accordo Quadro

Ai fini dell'espletamento della predetta Verifica ispettiva, così come rappresentata al punto 1) del precedente capitolo 8 "Monitoraggio della Fornitura da parte della Consip S.p.A.", è allegato al presente Capitolato un facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento". Tale "Addendum al contratto di convenzionamento", conterrà, fra l'altro, una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente, tra l'altro, i termini di pagamento, la percentuale di Commissione che lo stesso Fornitore si è impegnato ad applicare a ciascun Esercizio convenzionato con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sull'Accordo quadro stipulato con Consip, nonché le regole per la gestione dei buoni pasto.

Gli "Addendum al contratto di convenzionamento" potranno essere resi disponibili **in copia o in originale**, a seconda della modalità con la quale sono stati raccolti, così come il relativo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale.

L'Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Società di emissione (o da un suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno degli Esercizi presenti nell'elenco degli Esercizi di cui al paragrafo 4.1 *Numerosità degli Esercizi* (elenco redatto in conformità al facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" - Allegato 1 al presente Capitolato). Inoltre, dovrà essere allegato a ciascun Addendum la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore titolare dell'Esercizio o suo rappresentante.

Secondo le modalità che saranno indicate da Consip il Fornitore dovrà pertanto inviare:

- a) L'elenco, in formato excel, riportante gli esercizi convenzionati, con le informazioni previste nel facsimile "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al Capitolato Tecnico).
- b) Le immagini dei predetti "Addendum al contratto di convenzionamento" (compilati, sottoscritti e corredati da quanto di seguito indicato per ciascuno degli esercizi convenzionati riportati nel predetto elenco. Sarà possibile inviare le immagini in formato .pdf o tiff.
- c) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante attesti che le immagini degli Addendum corrispondono al documento che è stato ricevuto e sottoscritto dall'esercente, debitamente conservato presso la sede del Fornitore.

A) Modalità di archiviazione dei file contenenti le immagini degli Addendum

Per ciascun Esercizio presente nel predetto elenco dovrà essere prodotto un Addendum e ciascun Addendum riporterà un “n° Addendum” (inteso quale progressiva numerazione, sulla base dell’attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum stessi); la corrispondenza tra l’Addendum (identificato dal “n° Addendum”) e l’Esercizio riportato nell’elenco (Tabella A) sarà garantita dalla presenza (nella Tabella A) di un’ulteriore colonna denominata “n° progressivo”.

Il n° progressivo corrisponde al numero di righe presenti in Tabella A; indipendentemente dal n° progressivo, i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all’interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell’Unità Ristorativa (così come meglio descritto nelle note alla Tabella A, allegato 1).

Il n° Addendum, invece, è un numero attribuito dalla Società di emissione sulla base dell’attività aziendale svolta per acquisire gli Addendum e quindi non necessita di alcuna progressività.

La corrispondenza tra Addendum e Tabella A è garantita dal n° progressivo: infatti nella Tabella A oltre alla colonna n° progressivo è presente anche la colonna n° Addendum.

Pertanto, si precisa che:

- 1) per ciascun Addendum dovrà essere prodotto un file riproducente l’immagine dei predetti Addendum e del documento di identità dell’Esercente o suo rappresentante. L’immagine del documento d’identità dovrà essere presentata nel medesimo file contenente l’Addendum, essendo parte integrante dello stesso;
- 2) i file di cui al punto precedente dovranno essere ordinati e “nominati” per n° progressivo; (colonna n° progressivo presente in Tabella A); pertanto il numero di file sarà pari al numero di Esercizi presenti negli elenchi (quindi al n° delle righe del file excel).
- 3) nel caso di catene di Esercizi, l’Addendum ed il relativo allegato, riportante tutti gli Esercizi facenti capo a detta catena e presenti nell’elenco, verrà riprodotto per ciascun Esercizio/n° progressivo presente nell’allegato all’Addendum. I file (tutti uguali) verranno rinominati ed ordinati per n° progressivo. Quindi, per ogni Esercizio verrà indicato come n° Addendum, un numero composto da una prima parte che identifica la catena ed una seconda che identifica il singolo Esercizio (es. 32675_1; 32675_2; 32675_3, ecc). Tale numero verrà riportato nella colonna “n° Addendum” della Tabella A.

B) Requisiti dell’Addendum al contratto di convenzionamento:

Gli “Addendum al contratto di convenzionamento” dovranno essere custoditi presso la sede del Fornitore (ovvero presso una delle sue sedi). Gli “Addendum al contratto di convenzionamento” dovranno quindi:

- essere compilati in modo leggibile;
- permettere l’identificazione dell’Esercizio in modo inequivocabile;
- dovranno riportare la Commissione ed i termini di pagamento, eventualmente offerti in gara;
- riportare per esteso in modo leggibile il nominativo del legale rappresentante della Società di emissione (o di suo rappresentante) sottoscrittore dell’Addendum;

- riportare per esteso e in modo leggibile il nominativo ed il codice fiscale del titolare dell'Esercizio sottoscrittore dell'Addendum oppure il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per il titolare, munito di idonei poteri di rappresentanza;
- Relativamente alle firme dell'Addendum:
 1. per la società di emissione: una firma (con relativo nome per esteso) del legale rappresentante della società di emissione e/o del suo rappresentante sottoscrittore dell'Addendum. E' ammesso che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma per il suo rappresentante. In assenza di quest'ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle società di emissione si considererà come non firmata; **sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali**.
 2. per l'esercizio convenzionato: una firma (con relativo nome per esteso) per il titolare dell'esercizio convenzionato o del suo rappresentante, nonché il relativo codice fiscale. **Sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali**; relativamente al codice fiscale del titolare dell'esercizio sottoscrittore (ovvero di quello del rappresentante sottoscrittore) dovrà essere riportato per esteso in modo leggibile, pertanto, non è sufficiente allegare copia del tesserino;
 3. Nel caso di catene di esercizi ovvero di mense aziendali ed interaziendali per le quali il convenzionamento è effettuato dalla sede centrale l'Addendum al contratto di convenzionamento dovrà essere sottoscritto "per accettazione" dal titolare della sede centrale (o da un suo rappresentante) e dovrà riportare in allegato il dettaglio dei locali con i quali è attivo un contratto di convenzionamento relativamente a codesto appalto. Si precisa che il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà apporre la propria firma su ciascun allegato dell'Addendum ed allegare una fotocopia del suo documento d'identità. Inoltre, a riprova dell'esistenza e dell'ubicazione dei locali riportati nell'allegato dell'Addendum al contratto di convenzionamento, il titolare della sede centrale (o un suo rappresentante) dovrà produrre esclusivamente la dichiarazione di cui alla successiva lettera b). Il luogo di sottoscrizione dell'Addendum non necessariamente deve coincidere con l'indirizzo della sede dell'esercizio. **Sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali**.
- riportare in allegato la fotocopia/immagine del documento d'identità del titolare dell'Esercizio (o suo rappresentante) sottoscrittore dell'Addendum, al fine di ricondurre il documento stesso al sottoscrittore dell'Addendum. Sarà ritenuta valida anche l'allegazione di un documento d'identità scaduto, fermo restando la facoltà di Consip di chiedere la regolarizzazione con invio del documento in corso di validità;
- riportare lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, leggibile (anche se di importo pari a zero). Qualora il suddetto scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale all'atto della verifica dovesse risultare non perfettamente leggibile si provvederà a

verificare l'eventuale presenza delle informazioni non leggibili nelle note dell'Addendum; nel caso in cui non siano presenti informazioni necessarie ad assicurare la riconducibilità all'esercizio dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale, quest'ultimo si riterrà come non presentato. Nei casi in cui le dimensioni dello scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale non consentano il posizionamento nello spazio appositamente previsto nell'Addendum, sarà possibile apporre lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale nella parte dell'Addendum riportante le "premesse" (eventualmente piegando e spillando tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale ma, lasciando visibili la ragione sociale, la data e il numero di emissione), avendo cura di non coprire le parti dell'Addendum per le quali è prevista la compilazione da parte del Fornitore aggiudicatario. In alternativa, sarà possibile apporre tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale nella parte posteriore del richiamato Addendum. In quest'ultimo caso, ai fini dell'archiviazione dell'immagine sarà possibile allegare un'ulteriore pagina riportante l'immagine del predetto scontrino fiscale /ricevuta fiscale.

Qualora non fosse possibile allegare all'Addendum lo scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale in alternativa a tale scontrino fiscale/ricevuta fiscale/documento commerciale, sarà ammessa la presentazione di uno dei seguenti elementi di prova dell'esistenza dell'Esercizio:

- a. la presentazione di copia di una fattura relativa all'Esercizio. Saranno ammesse fatture emesse dall'Esercente stesso o fatture emesse da terzi per acquisti di servizi/prodotti da parte dell'Esercente;
- b. la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa - ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 - dall'Esercente, attestante l'esistenza, l'ubicazione dell'esercizio commerciale e la relativa partita IVA (come da facsimile che sarà inviato da Consip insieme all'Addendum). **Sono ammesse firme elettroniche semplici e digitali.**

Nell'Addendum è presente un campo note destinato a precisazioni e chiarimenti, relativi, ad esempio, alla concordanza fra i dati presenti nell'Addendum, nei relativi documenti probatori (scontrino fiscale/ricevuta fiscale, fattura, dichiarazione sostitutiva) e nell'Elenco (Tabella A).

La Consip S.p.A. o le Amministrazioni Contraenti, se del caso, si rivarranno sul Fornitore in ogni caso di inadempimento all'esecuzione del servizio, anche qualora tale inadempimento sia imputabile all'inadempimento degli Esercenti al contratto di convenzionamento.

Nell'allegato 7 "Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum" al presente Capitolato sono riportate alcune precisazioni fornite nelle precedenti edizioni.

Integrazione e sostituzione degli esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Nel caso in cui, dopo la consegna dell'elenco alla Consip S.p.A. e prima della Comunicazione di esito delle verifiche, si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà comunicare alla Consip S.p.A. tali disdette ed inviare le relative copie. Il Fornitore dovrà sostituire, dandone idonea comunicazione alla Consip S.p.A., tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla Comunicazione alla Consip della disdetta, con altri per i quali dovrà essere reso disponibile l'*Addendum al contratto di convenzionamento*, recante i medesimi elementi, sopra descritti.

Qualora uno o più Esercizi disdettati fossero presenti tra quelli estratti a campione per l'espletamento delle verifiche ispettive, si procederà alla sostituzione di detti Esercizi estraendone di nuovi e procedendo alle verifiche del caso.

In ogni caso di sostituzione/integrazione degli esercizi presenti nell'elenco predetto, anche in corso di esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà rendere noti ai nuovi esercizi i termini di pagamento e la percentuale di commissione e tutti gli altri obblighi assunti che lo stesso fornitore si è impegnato ad applicare con riferimento ai Buoni pasto spesi a valere sull'Accordo quadro, utilizzando il facsimile "*Addendum al contratto di convenzionamento*" di cui al paragrafo 8.1. Tale Addendum dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società di emissione (o da suo rappresentante) e sottoscritto "per accettazione" dal titolare (o da suo rappresentante) di ciascuno dei nuovi esercizi, con le modalità tutte testé rappresentate.

8.1.1.Modalità di esecuzione

La verifica sui convenzionamenti è costituita dalle seguenti fasi:

a. **Verifica documentale Elenco (tabella A).** Al fine di verificare che l'elenco degli Esercizi presentato sia stato redatto in conformità al facsimile "*Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto*" (Allegato 1 al presente Capitolato), la Consip effettuerà una verifica di completezza (mancanza e/o errori di compilazione) e coerenza dei dati (assenza e/o duplicazioni) rispetto ai requisiti previsti nel presente Capitolato.

In particolare, la predetta verifica sarà orientata, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, al controllo dei seguenti campi:

- i. controllo sulla numerazione progressiva (colonna "n° Progressivo"). Si verificherà che non esistano dei progressivi duplicati o progressivi mancanti. Secondo quanto riportato nella Tabella allegata al Capitolato i dati devono essere ordinati alfabeticamente per Comune ed all'interno del Comune per la Ragione/Denominazione Sociale dell'Unità Ristorativa;
- ii. controllo sulla corrispondenza della numerosità degli Esercizi indicati nella Tabella al paragrafo 4.1.1 del Capitolato e quelli riportati nella Tabella A consegnata a Consip;
- iii. controllo sulla presenza del numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto in Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;

- iv. controllo sulla presenza di almeno numero 5 Esercizi per ciascuna regione relativamente agli Esercizi convenzionati nei lotti 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 e 15 (rif. paragrafo 4.1.1); resta inteso che per i lotti 1, 5, 6, 7, 9, 11 e 12 tale controllo non si applica in quanto costituiti da un'unica regione;
- v. controllo sulla completezza dei dati identificativi richiesti (mancanza e/o errori di compilazione). Tra gli altri, si verificherà, se sono presenti campi obbligatori non valorizzati (n° progressivo, n° Addendum, ragione sociale, nome dell'esercizio, partita IVA, sigla della Provincia, denominazione del Comune, denominazione della strada, civico, cap, Regione, tipologia di esercizio, giornata di chiusura). Nel caso di assenza di numerazione civica inserire la voce "SNC", nel caso l'esercizio non abbia giorni di chiusura inserire la voce "MAI". Si ricorda che non dovranno essere utilizzate abbreviazioni nei campi di tipo testo e che i caratteri accentati dovranno essere sostituiti dal medesimo carattere, ma senza accento e seguito dall'apice (es. è => e');
- vi. controllo sulla coerenza dei dati riportati (assenza di duplicazioni). Si verificherà che non esistano delle duplicazioni ("righe" della tabella diverse che fanno riferimento a esercizi con stessa partita IVA, Comune e strada, indipendentemente dal numero civico). Si segnala che in caso di esercizi con la medesima "Partita IVA", si verificherà – in caso di Esercizi ubicati nel medesimo Comune - che la "Denominazione della strada" risulti differente. Nel caso in cui la "Denominazione della strada" non risulti differente nella colonna denominata "Note" della "Tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore dovrà fornire l'evidenza che trattasi di Esercizi diversi e non di una duplicazione dello stesso Esercizio. In assenza di dette indicazioni la Consip provvederà a richiedere al Fornitore la correzione/chiarimento della relativa tabella. Sarà oggetto di chiarimento, qualora non chiarito nel campo note, oltre al caso di medesima numerazione civica, anche il caso di numerazione civica differente. Si precisa che nel caso in cui il numero degli esercizi convenzionati offerti dal Fornitore sia superiore rispetto a quello minimo richiesto, Consip provvederà d'ufficio ad eliminare tali doppi.

In caso di carenze riscontrate, il Fornitore dovrà provvedere al completamento e alla revisione dell'elenco degli Esercizi e dovrà consegnare detto elenco revisionato alla Consip entro 5 gg lavorativi dalla ricezione della comunicazione.

- b. Estrazione del Campione. L'elenco revisionato costituirà la base per la definizione, da parte della Consip, del campione di Esercizi oggetto della verifica. Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI rda 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario).
- c. Verifica Addendum. Successivamente si procederà a controllare l'esistenza dell'Addendum al contratto di convenzionamento per ciascun esercizio presente nell'Elenco di cui alla tabella A e che

lo stesso sia completo di tutti gli elementi indicati al precedente paragrafo 8.1 e sottoscritto secondo le modalità indicate nel detto paragrafo.

8.1.2. Esito delle verifiche ispettive

Relativamente all'esito del controllo, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.2		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell' "Addendum al contratto di convenzionamento"	10
B	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1 con riferimento a: <i>i)</i> identificabilità dell'esercizio; <i>ii)</i> scontrino o ricevuta fiscale; <i>iii)</i> fattura o dichiarazione sostitutiva; <i>iv)</i> Fotocopia o immagine del documento d'identità	
C	Non rispondenza ai requisiti richiesti al precedente paragrafo 8.1 con riferimento alle firme sull'Addendum	

La non conformità rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 10 "Penali").

Inoltre, entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore dovrà presentare il nuovo Elenco degli esercizi convenzionati, nonché rendere disponibili gli "Addendum al contratto di convenzionamento" nei termini sopra descritti. Relativamente a detti documenti verrà effettuata nuovamente l'attività di verifica.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.0 (rif. Cap. 8).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.2, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

8.2. Verifiche ispettive effettuate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi

Fatto salve le verifiche di cui al paragrafo 8, con riferimento alle lett. c) e d) del medesimo par. 8, le verifiche ispettive che potranno essere effettuate successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi, avranno ad oggetto l'accertamento:

1. dell'esistenza degli Esercizi convenzionati indicati nella "Tabella A - Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto", come integrato dagli esercizi di cui al facsimile "Tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e per sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante" e "Tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" redatte in conformità ai modelli contenuti nell'allegato 1 al presente Capitolato, e della spendibilità dei Buoni pasto presso tali Esercizi;

2. del rispetto della percentuale di Commissione da applicare agli Esercenti, eventualmente dichiarata in offerta;
3. del rispetto dei termini di pagamento verso gli Esercenti, eventualmente dichiarati in offerta;
4. del corretto funzionamento del call center messo a disposizione dei titolari degli Esercizi convenzionati e delle Amministrazioni Contraenti;
5. del corretto funzionamento del servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti per gli Esercenti e dello stato degli Ordini di acquisto per le Amministrazioni Contraenti;
6. degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE;
7. degli impegni relativi ai Progetti tecnici offerti in gara.

Se l'esito della verifica ispettiva evidenzia delle non conformità agli standard definiti si procederà all'applicazione delle penali (rif. Cap. 10).

8.2.1. Verifiche ispettive relative agli Esercizi convenzionati

Successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, anche dopo la scadenza dell'Accordo quadro, potranno essere effettuate, all'occorrenza, ulteriori verifiche ispettive al fine di monitorare la spendibilità dei Buoni pasto presso la rete di Esercizi convenzionati, secondo le caratteristiche definite nel presente Capitolato.

Per le modalità di verifica della conformità dell'Elenco degli esercizi convenzionati si rimanda al par. 8.1.1 "Modalità di esecuzione".

Relativamente alla numerosità del campione, il numero degli Esercizi convenzionati oggetto di campionamento sarà determinato in base alla UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello II ordinario), applicata al numero totale di Esercizi attivi convenzionati nel Lotto.

I riferimenti degli Esercizi oggetto del controllo non verranno preventivamente comunicati al Fornitore né dalla Consip né dall'Organismo di Ispezione. Allo stesso modo, non verrà comunicato all'Esercizio sottoposto al controllo di essere oggetto di un'attività ispettiva.

Il Fornitore è tenuto a consegnare, entro 10 giorni lavorativi dall'apposita/e richiesta/e avanzata/e dalla Consip, le card contenenti buoni pasto del taglio di € 7,00 e/o i buoni pasto cartacei nel numero ivi indicato.

L'intestazione delle card/buoni, necessari a svolgere le verifiche ispettive, verrà comunicata successivamente a ciascun aggiudicatario.

Per ogni singolo Esercizio saranno oggetto di verifica:

- l'esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito;
- l'accettazione del Buono Pasto;
- il riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto.

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.3		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi degli Esercizi convenzionati nel Lotto	4
B	Mancata accettazione del Buono Pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono Pasto	

La non conformità rispetto agli LQA previsti comporterà l'applicazione delle relative penali (rif. Cap. 10 "Penali"). Inoltre, entro 30 giorni lavorativi dall'applicazione della suddetta penale, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip il nuovo elenco degli Esercizi convenzionati sul quale verrà effettuata una nuova verifica ispettiva.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo.

Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il mancato rispetto degli LQA stabiliti in Tabella M.3, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

Integrazione e sostituzione degli Esercizi dopo la consegna degli elenchi e prima della comunicazione di esito delle verifiche

Relativamente a codesta fattispecie si rimanda al medesimo punto descritto nel paragrafo 8.1 precedente.

Note relative all'esecuzione del controllo:

- relativamente alla tipologia di carenza "A", nel caso di assenza dell'Esercizio al n° civico indicato, l'esito della verifica sarà da considerarsi negativo (Esercizio non esistente) a meno che l'Esercizio non sia comunque presente nell'area immediatamente adiacente.
- Relativamente alla tipologia di carenza "B", nel caso in cui la motivazione di non accettazione di un Buono pasto sia dovuta al cambio di gestione o alla sospensione dell'attività (chiusura definitiva dell'Esercizio), tale evento non sarà considerato una carenza se avvenuto successivamente alla consegna alla Consip dell'elenco degli Esercizi convenzionati.
- Relativamente alla tipologia di carenza "C", per mancato riconoscimento del Valore nominale del Buono pasto si intende anche il caso in cui vengano applicate tariffe differenti da quelle esposte al pubblico e/o vengano richiesti corrispettivi integrativi in denaro.

Durante l'attività di verifica ispettiva non sarà considerata una carenza la circostanza che l'ispettore trovi uno o più Esercizi chiusi a causa di uno dei seguenti motivi:

- Chiusura per lutto.
- Chiusura per ferie o stagionale.
- Chiusura per lavori di ristrutturazione.
- Chiusura per eventi eccezionali (es. in caso di furto, incendio, attentato, malattia, morte, eventi calamitosi, etc.).

**8.2.2. Sistema premiante relativo alle Verifiche ispettive
sugli Esercizi convenzionati effettuate
successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro**

Qualora l'esito delle verifiche ispettive sugli Esercizi convenzionati, per tutte le tipologie di carenza definite (A, B, C), dia luogo a livelli di qualità accettabili (LQA) rispondenti almeno a quelli riportati nella tabella seguente:

Tabella M.4		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Non esistenza dell'Esercizio all'indirizzo definito negli Elenchi	2,5
B	Mancata accettazione del Buono pasto a seguito di consumazione di prodotti alimentari acquistabili quali sostitutivi del pasto	
C	Mancato riconoscimento del valore nominale del Buono pasto	

la Consip, in occasione della eventuale verifica successiva, determinerà il campione degli Esercizi convenzionati da sottoporre a verifica in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° (livello I ordinario), relativamente al numero totale di Esercizi convenzionati nel Lotto. Gli LQA da rispettare dovranno essere quelli indicati nella Tabella M.3.

Nel caso in cui l'esito della verifica di cui sopra confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 precedente verrà confermato anche per l'eventuale successiva verifica l'entità del campionamento di cui al livello I ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°. Nel caso in cui l'esito della verifica non confermi il rispetto degli LQA di cui alla tabella M.4 (ma rientri negli LQA di cui alla tabella M.3) il campionamento della successiva verifica sarà effettuato sulla base del livello II ordinario della norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1°.

**8.2.3. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni
assunti in sede di offerta relativamente alla
percentuale di Commissione e ai termini di
pagamento verso gli Esercenti**

La Consip, successivamente alla prima verifica sui convenzionamenti degli esercizi e per tutta la durata dei singoli Contratti di fornitura stipulati dalle Amministrazioni (anche dopo la scadenza dell'Accordo quadro), potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica per quanto riguarda la percentuale di commissione ed i termini di pagamento verso gli Esercenti, sia presso

il Fornitore, che eventualmente presso gli Esercizi. Si precisa che tali verifiche potranno essere svolte in modalità da remoto.

La Consip comunicherà al Fornitore, con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi, la propria volontà di effettuare dette verifiche ispettive presso la sede nella quale il Fornitore conserva la documentazione fiscale oppure da remoto.

Nella medesima comunicazione Consip richiederà al Fornitore di consegnare il calendario dei pagamenti e l'elenco delle fatture registrate e relative agli Esercizi con cui sia attivo un rapporto di fatturazione, con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto, nel periodo temporale definito in sede di richiesta.

In particolare, tale elenco, in formato excel, dovrà contenere tutti gli elementi necessari a tracciare la fattura dalla sua ricezione fino al pagamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Tipologia di esercizio (somministrazione o cessione)
- Data ricezione della fattura
- Data pagamento della fattura
- Ragione sociale dell'esercizio da cui proviene la fattura
- L'importo della fattura (imponibile e Iva)
- Numero della fattura
- Dati dell'esercizio (es. codice affiliato)
- Elementi che permettono di collegare la fattura all'esercizio e ai buoni Consip.

Tale elenco sarà corredato da idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti: i) che gli esercizi indicati nel suddetto elenco corrispondono alla totalità degli esercizi con cui sia attivo, relativamente al periodo temporale richiesto, un rapporto di fatturazione con riferimento ai buoni pasto oggetto di codesto appalto; ii) che le fatture riportate nel suddetto elenco corrispondano alla totalità delle fatture registrate nel periodo temporale richiesto da Consip con riferimento ai Buoni pasto oggetto di codesto appalto; iii) che con riferimento a codesto appalto non sono stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a fronte di un corrispettivo ulteriore rispetto alla commissione applicata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 131, comma 5, lettera c) del Codice degli appalti.

Consip, quindi, prima di avviare le verifiche ispettive, procederà all'estrazione di un campione di fatture. Relativamente alla numerosità del campione, il numero delle fatture oggetto di campionamento sarà determinato in base alla norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1° - livello II ordinario, applicata al numero totale di fatture registrate nel periodo temporale definito dalla Consip in sede di richiesta.

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione relativamente agli Esercizi nei quali vengono spesi Buoni pasto oggetto dell'Accordo quadro:

- il Calendario dei pagamenti del Fornitore relativo alle date di consegna (cfr. capitolo 5.2 lett.a);
- la documentazione necessaria a dimostrare la data di ricezione presso la sede del Fornitore delle fatture (cfr. capitolo 5.2 lett.h);

- la documentazione necessaria per poter rintracciare all'interno di ciascuna fattura i Buoni pasto relativi all'Accordo quadro Consip (cfr. capitolo 5.2 lettera h);
- la documentazione contabile necessaria a dimostrare il rispetto della percentuale massima di commissione e dei termini di pagamento verso gli Esercizi di cui ai punti precedenti (es: fatture emesse dagli Esercenti per richiedere il rimborso dei Buoni pasto, contabili bancarie di addebito);
- eventuale altra documentazione (es. contratti stipulati con gli Esercenti, dichiarazione del Fornitore aggiudicatario, Registro IVA di cui al capitolo 5.2 lett. g) richiesta in fase di verifica.

Relativamente alle fatture che saranno oggetto delle verifiche ispettive il Fornitore potrà mettere a disposizione in modo equivalente sia fatture in originale sia fatture archiviate seguendo la procedura di conservazione digitale delle scritture contabili (archiviazione ottica sostitutiva), in linea con la normativa di riferimento.

Così come riportato nel capitolo 5 "Ulteriori obblighi del Fornitore", il controllo si riferisce non solo agli Esercizi presenti negli elenchi, ma a tutti gli Esercizi presso i quali vengono spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto.

8.2.3.1. Esito del controllo

Relativamente all'esito del suddetto controllo, in funzione della tipologia di carenze riscontrate, si prenderanno in considerazione i seguenti Livelli di Qualità Accettabili (secondo la norma UNI ISO 2859-1:2007 parte 1^a):

Tabella M.5		
	Tipologia di carenza	LQA
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	1
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

La non conformità risultante dalla suddetta verifica ispettiva (classificata come non conformità grave) comporterà l'applicazione della relativa penale (rif. Cap. 10 "Penali"). Inoltre, verrà effettuata una nuova verifica ispettiva su un campione di fatture registrate nel periodo temporale successivo all'applicazione della suddetta penale.

Il costo di tale verifica ispettiva verrà sostenuto dal Fornitore medesimo. Tale costo non sarà superiore a 1.200,00 euro (milleduecento/00 euro).

Il suddetto costo è aggiuntivo rispetto all'importo complessivo di cui alla tabella M.1 (rif. Cap. 8).

Qualora quest'ultima verifica dovesse nuovamente evidenziare il superamento del limite massimo ammesso nella tabella M.5, fermo restando l'applicazione delle relative penali, la Consip si riserva il diritto di ripetere il controllo secondo quanto rappresentato ai punti precedenti o di risolvere di diritto l'Accordo quadro.

8.2.4. Verifiche ispettive relative ai livelli di servizio di Call Center per gli esercenti e per le Amministrazioni contraenti

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del Call Center dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 5.4 lettere a), c) e capitolo 5.5 lettera c).

8.2.5. Verifiche ispettive sui servizi relativi alla tracciabilità on line

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative al funzionamento del servizio di tracciabilità on line dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni Contraenti e alle Unità Approvvigionanti, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate al capitolo 5.4 lettere b), d) e f) e capitolo 5.5 lettera E).

8.2.6. Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni relativi alle caratteristiche della card e al modello di funzionamento del servizio BPE

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip potrà procedere alla verifica degli impegni assunti dal Fornitore per quanto riguarda le caratteristiche della card (paragrafo 3.1) e il modello di funzionamento del servizio BPE, che dovrà avere almeno le caratteristiche riportate nel presente Capitolato tecnico (cfr. capitolo 5.5). A tale scopo il Fornitore dovrà rendere disponibile le evidenze documentali che permettano di verificare il rispetto degli impegni assunti per il presente appalto.

8.2.7. Verifiche ispettive relative alla disponibilità dei Progetti tecnici e degli strumenti di conciliazione eventualmente offerti in sede di gara

Durante tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Contratti di fornitura la Consip, anche avvalendosi degli Organismi di Ispezione selezionati, potrà effettuare verifiche ispettive relative ai Progetti tecnici e agli strumenti di conciliazione che dovranno essere conformi a quanto offerto in sede di gara (cfr. PT1, PT7, PT8, PT9 del Capitolato d'Oneri).

8.3. Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti

Le Unità Ordinanti o le Unità Approvvigionanti potranno segnalare al Fornitore e per conoscenza alla Consip, utilizzando l'apposito Modulo di *"Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto"* (All. 3), le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio.

Ai fini della validità del reclamo, dovranno essere fornite almeno le informazioni che nel predetto modulo sono contrassegnate con l'asterisco. Il suddetto modulo di *"Reclamo relativo alle prestazioni erogate*

dal fornitore di Buoni pasto” (All. 3) potrà essere inviato dalle Amministrazioni Contraenti nelle vie tradizionali (fax, e-mail).

Qualora il reclamo, inviato nelle vie tradizionali, non fosse stato inoltrato anche alla Consip in copia conoscenza, il Fornitore è tenuto ad inviare alla Consip la nota di contestazione dell’Amministrazione, nonché la risposta risolutiva dell’addebito entro venti giorni dall’avvenuta risoluzione.

Il Fornitore è tenuto ad eliminare, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dall’Accordo quadro per le singole fattispecie.

9. Servizio di reportistica

La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi gli obblighi di seguito indicati.

Il Fornitore dovrà fornire alla Consip i dati indicati nell’Allegato D (“Reportistica”) secondo le modalità e le tempistiche ivi prescritte.

Il Fornitore dovrà comunicare alla Consip quando l’ammontare degli Ordini di acquisto abbia raggiunto il 70% e il 90% del massimale.

La Consip si riserva il diritto di chiedere ulteriori dati, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data della richiesta. La medesima richiesta può essere fatta valere anche dalle Amministrazioni Contraenti.

10. Penali

Per la disciplina delle penali e per alcune di esse si rinvia a quanto previsto nell’articolo 13 dell’Accordo Quadro; di seguito le specifiche penali legate ai livelli di servizio.

10.1. Difformità nella consegna e ricarica delle card

- a) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna delle card, indicati nel paragrafo 2.5.1 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- b) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto cartacei, indicati nel paragrafo 2.6 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- c) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di ricarica dei Buoni pasto come indicati nel paragrafo 2.5.2 del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo indicato nella Richiesta di Approvvigionamento (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- d) Nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite dall’Amministrazione nella Richiesta di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 2.4.3 del presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a

corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a euro 200,00 (duecento/00), salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall'Amministrazione Contraente o dalle Unità Approvvigionanti e fino alla risoluzione della predetta difformità.

10.2. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- e) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 3.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- f) Per il mancato rispetto dei termini di sostituzione e rimborso dei Buoni pasto scaduti di cui al paragrafo 3.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 10% dell'importo dei Buoni pasto (escluso IVA) scaduti, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3. Servizi prestati in modo difforme da quanto previsto nel presente

Capitolato

- g) In caso di ulteriori violazioni del disposto contrattuale non richiamate dal presente paragrafo 10 e tali da compromettere la corretta esecuzione del servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.4. Difformità relative al convenzionamento

- h) Per il mancato rispetto dei termini indicati nel paragrafo 4.1.4 lett. e), per la consegna degli elenchi degli esercizi convenzionati il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- i) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nella lettera a) del par. 4.1.2 per il convenzionamento del numero di esercizi ivi indicato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- j) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 4.1.4, lett. a) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA) salvo il risarcimento del maggior danno.
- k) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 4.1.2, lett. b) per la comunicazione alle Unità Approvvigionanti dell'elenco degli esercizi convenzionati "*tabella B – Elenco degli esercizi per Unità Approvvigionante e sede di Utilizzo dell'Unità Approvvigionante*" (Allegato 1 al presente Capitolato), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

- l) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati alla Consip (rif. paragrafo 4.1.4 lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- m) Per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione Contraente (rif. par. 4.1.4 lettera b), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- n) Per il mancato rispetto dei termini indicati al paragrafo 4.1.4, lett., c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi di cui alle Tabelle A e/o C) allegate sub 1 al presente Capitolato) una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), salvo il risarcimento del maggior danno.
- o) Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 4.1.4, lett. c) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente (se il ritardo nella sostituzione si è verificato in relazione ad un esercizio indicato negli elenchi diversi da quelli indicati nella precedente lettera m) una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo indicato nell'Ordine di acquisto (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.5. Difformità riscontrate in fase di controllo

- p) Per il mancato rispetto delle disposizioni di cui al capitolo 5.4 "Obblighi relativi alla tracciabilità" lettere (a) (b) (c) (d) e (f), così come integrato dal capitolo 5.5 lettere (C) e (E) per l'attivazione di un call center e di un servizio di tracciabilità on line dello stato dei pagamenti (assistenza tecnica e portale web), delle fatture e dello stato dell'ordine dedicato ai titolari degli Esercizi convenzionati, alle Amministrazioni contraenti e alle Unità Approvvigionanti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- q) Per ogni riga della "Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto" e della "tabella C – Elenco degli esercizi convenzionati fuori lotto per Unità Approvvigionante" che, in seguito alla verifica di cui ai paragrafi 8.1.1 e 8.2.1 (relativamente alle modalità di esecuzione della verifica documentale) risulti essere stata compilata in maniera non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- r) Nel caso in cui, l'esito dei controlli effettuati sugli esercizi convenzionati da parte dell'Organismo di Controllo, evidenzia una non conformità agli standard definiti ai paragrafi 8.1.2 e 8.2.1 il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip, con riferimento alle tipologie di carenza di cui alla tabella M.2 e M.3, una penale pari a €. 30.000,00 (trentamila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

- s) Per ogni riga dell'Elenco delle fatture di cui paragrafo 8.2.3 che, in seguito alla verifica risulti essere stato compilato in maniera non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 15,00 (quindici/00) salvo il risarcimento del maggior danno.
- t) Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Organismo di controllo emerga una non conformità per il mancato rispetto degli impegni presi in fase di gara e relativi al rispetto della percentuale di commissione e ai termini di pagamento verso gli esercenti (par. 8.2.3 e 8.2.3.1) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip la seguente penale:

	Tipologia di carenza	Penale (euro)
A	Mancato rispetto della percentuale di Commissione dichiarata in offerta	30.000,00
B	Mancato rispetto dei termini di pagamento dichiarati in offerta.	

- u) Nel caso in cui, all'esito dei controlli effettuati sul Call Center (rif. par. 8.2.4) o sul servizio di tracciabilità on line (rif. par. 8.2.5) o sulle caratteristiche della card e sul modello di funzionamento del servizio BPE (rif. par. 8.2.6) o sui progetti tecnici e sugli strumenti di conciliazione (rif. par. 8.2.7), si evidenzi una non conformità rispetto alle caratteristiche richieste/offerte in sede di gara, intendendosi per tale anche il ritardo nella consegna della documentazione a comprova, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 2.000,00 (duemila/00).
- v) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 8.3 "Gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti" per la chiusura del reclamo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00).
- w) In caso di inadempimenti riscontrati a seguito di verifiche ispettive di cui al paragrafo 8 lett. c), il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), salvo il risarcimento del maggior danno.

10.6. Mancato rispetto degli obblighi in materia contabile e finanziaria

- x) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. a) dovesse risultare un indice di bilancio, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, di valore inferiore alla soglia di 0,50, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.
- y) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. b) dovesse emergere un risultato di commessa, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, negativo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.

- z) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. b) dovesse risultare un valore soglia, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, inferiore a 0,70, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 20.000,00 (ventimila/00) se emerso nel bilancio semestrale ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) se emerso nel bilancio di chiusura dell'esercizio.
- aa) Nel caso in cui, in sede di controllo da parte di Consip di cui al paragrafo 5.7, lett. c) dovesse emergere dalla Centrale Rischi uno stato di sofferenza dell'azienda e/o nell'ambito dei crediti per cassa un'eccedenza tra accordato e utilizzato superiore al 10%, come richiesto ai sensi del predetto paragrafo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).
- bb) Nel caso di invio della documentazione richiesta al par. 5.7, in ritardo rispetto al termine ivi previsto, per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a euro 1.000 (mille/00). Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

11. Allegati

11.1. Elenchi degli Esercizi convenzionati

Allegato 1: Tabelle Esercizi convenzionati

- Tabella A – Elenco degli Esercizi convenzionati nel Lotto
- Tabella B – Elenco degli Esercizi per Unità Approvvigionante e per Sede di utilizzo dell'Unità Approvvigionante
- Tabella C – Elenco degli Esercizi convenzionati fuori Lotto per Unità Approvvigionante
- Tabella D – Codici per la compilazione del campo "Tipologia di esercizio"

Allegato 2: Modulo di richiesta di integrazione del numero di Esercizi convenzionati

Allegato 3: Modulo di Reclamo relativo alle prestazioni erogate dal fornitore di Buoni pasto

Allegato 4: Modulo di richiesta Esercizi convenzionati fuori Lotto

Allegato 5: Facsimile di "Addendum al contratto di convenzionamento"

Allegato 6: Facsimile di Dichiarazione sostitutiva

Allegato 7: Istruzioni Operative sulle modalità di compilazione degli Addendum

11.2. Moduli per la fruizione del servizio

Allegato A: Modulo Ordine diretto d'acquisto di Buoni pasto I e II parte (non allegato al presente Capitolato in quanto generato dal sistema)

Allegato B: Modulo "Addendum all'Ordine diretto d'acquisto dei buoni pasto"

Allegato C: Modulo "Richiesta di Approvvigionamento della fornitura di Buoni pasto"

11.3. Moduli per la reportistica

Allegato D: "Reportistica"

11.4. Descrizione API

Allegato 8: Protocollo Unico – Descrizione API

Corrispettivi Buoni Pasto 11

Nella Tabella sottostante sono indicati lo sconto rispetto al valore nominale del buono pasto, espresso in % (IVA esclusa), ed i fornitori aggiudicatari per lotto:

Lotto	Regione	Sconto rispetto al valore nominale del buono pasto	Fornitore aggiudicatario
1	Lombardia Quota 1	11,84%	PELLEGRINI S.P.A.
1	Lombardia Quota 2*	12,93%	EDENRED ITALIA S.R.L.
2	Piemonte, Valle d'Aosta	13,35%	360 WELFARE SRL
3	Veneto, Friuli VG, Trentino AA	12,84%	PLUXEE ITALIA S.R.L.
4	Liguria, Sardegna	11,84%	PELLEGRINI S.P.A.
5	Toscana	12,90%	DAY RISTOSERVICE S.P.A
6	Emilia Romagna	12,91%	PLUXEE ITALIA S.R.L.
7	Lazio Quota 1	11,84%	PELLEGRINI S.P.A.
7	Lazio Quota 2*	13,35%	360 WELFARE SRL
7	Lazio Quota 3*	13,21%	PLUXEE ITALIA S.R.L.
8	Marche, Abruzzo, Molise, Umbria	13,07%	360 WELFARE SRL

Lotto	Regione	sconto rispetto al valore nominale del buono pasto	Fornitore aggiudicatario
9	Campania Quota 1	13,25%	PLUXEE ITALIA S.R.L.
9	Campania Quota 2*	12,93%	EDENRED ITALIA S.R.L.
10	Puglia, Basilicata	11,30%	PELLEGRINI S.P.A.
11	Calabria	10,07%	EP S.P.A.
12	Sicilia	12,50%	360 WELFARE SRL

Legenda:

* per i lotti 1, 7 e 9 la predisposizione dell'Ordine da parte delle singole Amministrazioni contraenti dovrà avvenire in favore del Fornitore che si è posizionato primo nella graduatoria **fino ad esaurimento del massimale della relativa quota** e successivamente man mano in favore degli altri Fornitori presenti in graduatoria.

** Man mano che si esauriranno/scadranno i Lotti ed a partire dalle date di esaurimento/scadenza di ciascuno di essi, le Amministrazioni Contraenti potranno emettere Ordini d'acquisto, esclusivamente per la/e regione/i del Lotto esauritosi/scaduto, a valere sull'Accordo Quadro del Lotto accessorio di riferimento.